

CODICE ORDINAMENTO MILITARE
(Decreto Legislativo 66/2010)

Titolo VIII
Disciplina militare
Capo I
Fondamenti delle istituzioni militari

Art. 1346 *Disciplina militare*

1. La disciplina del militare è l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano. Essa è regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza.
2. Per il conseguimento e il mantenimento della disciplina sono determinate le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità. Da ciò discendono il principio di gerarchia e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza.
3. Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti gerarchici. Nella disciplina tutti sono uguali di fronte al dovere e al pericolo.

Art. 1347 *Obbedienza*

1. L'obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformità al giuramento prestato.
2. Il dovere dell'obbedienza è assoluto, salvo i limiti posti dall' [articolo 1349](#), comma 2 e dall'articolo 729 del regolamento.

Capo II
Doveri

Art. 1348 *Dovere di fedeltà*

1. L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.
2. Il comportamento dei militari nei confronti delle istituzioni democratiche deve essere improntato a principi di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

Art. 1349 *Ordini militari*

1. Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenersi alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto.
2. Il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori.
3. Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

Art. 1350 *Condizioni per la applicazione delle disposizioni in materia di disciplina*

1. I militari sono tenuti all'osservanza delle norme sulla disciplina militare e sui limiti all'esercizio dei diritti, dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo, ferma restando la disciplina dettata per il personale in congedo.
2. Le disposizioni in materia di disciplina militare, si applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) svolgono attività di servizio;
 - b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
 - c) indossano l'uniforme;

d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

3. Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari sono comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni.

4. Le attribuzioni conferite al Ministro della difesa in materia di disciplina militare, per quel che concerne i Corpi armati dello Stato, sono devolute, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, ai Ministri alle cui dipendenze dirette i predetti Corpi sono posti.

Art. 1351 *Uso dell'uniforme*

1. Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni.

2. L'uso dell'abito civile è consentito fuori dai luoghi militari, durante le licenze e i permessi.

3. Nelle ore di libera uscita è consentito l'uso dell'abito civile, salvo limitazioni derivanti dalle esigenze:

a) delle accademie militari, durante il primo anno di corso;

b) delle scuole allievi sottufficiali, durante i primi quattro mesi di corso formativo;

c) delle scuole militari;

d) dei servizi di sicurezza di particolari impianti e installazioni;

e) operative e di addestramento fuori sede.

Capo III Sanzioni disciplinari Sezione I Disposizioni generali

Art. 1352 *Illecito disciplinare*

1. Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine.

2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo.

Art. 1353 *Tassatività delle sanzioni*

1. Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste nel presente capo.

Art. 1354 *Titolarità del potere sanzionatorio*

1. E' attribuito all'autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

Art. 1355 *Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari*

1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa.

2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato.

3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni:

a) intenzionali;

b) commesse in presenza di altri militari;

c) commesse in concorso con altri militari;

d) ricorrenti con carattere di recidività.

4. Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione disciplinare è inflitta una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano.

5. Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso.

Art. 1356 *Militari tossicodipendenti, alcooldipendenti e assuntori di sostanze dopanti*

1. In deroga alle norme del [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), della [legge 30 marzo 2001, n. 125](#) e della [legge 14 dicembre 2000, n. 376](#), ai militari tossicodipendenti, alcol-dipendenti o che assumono sostanze dopanti, si applicano le disposizioni di stato in materia di idoneità, di sospensione dal servizio e di disciplina.

Sezione II

Classificazione delle sanzioni disciplinari

Art. 1357 *Sanzioni disciplinari di stato*

1. Le sanzioni disciplinari di stato sono:

- a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi;
- b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;
- c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
- d) la perdita del grado per rimozione.

Art. 1358 *Sanzioni disciplinari di corpo*

1. Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore.

2. Il richiamo è verbale.

3. Il rimprovero è scritto.

4. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi.

5. La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare - in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

6. La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per i comportamenti specificamente previsti dall'articolo 751 del regolamento.

Art. 1359 *Richiamo*

1. Il richiamo è un ammonimento con cui sono punite:

a) lievi mancanze;

b) omissioni causate da negligenza.

2. Il richiamo può essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore è collocato nella linea gerarchica di dipendenza del militare non v'è obbligo di rapporto.

3. Il richiamo non produce alcun effetto giuridico e non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione, fatta salva l'annotazione in registri a esclusivo uso interno per le finalità previste dal comma 4.

4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente:

a) ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero;

b) per l'accertamento del presupposto di cui all' [articolo 1369](#), comma 1.

Art. 1360 *Rimprovero*

1. Il rimprovero è una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo.

2. Il rimprovero è inflitto dalle autorità di cui all' [articolo 1396](#).
3. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale.

Art. 1361 *Consegna*

1. Con la consegna sono punite:
 - a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'articolo 751 del regolamento;
 - b) la recidiva nelle mancanze;
 - c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.
2. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale.
3. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.
4. I militari di truppa coniugati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.

Art. 1362 *Consegna di rigore*

1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell'articolo 751 del regolamento.
2. Il proprio alloggio di cui all'[articolo 1358](#), comma 5 può essere sia quello privato sia quello di servizio.
3. Il comandante di corpo può far scontare, per particolari ragioni di disciplina, la consegna di rigore in apposito spazio nell'ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio.
4. Il superiore che ha inflitto la punizione può disporre che la consegna di rigore venga scontata con le stesse modalità previste per la consegna, se lo richiedono particolari motivi di servizio.
5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore hanno caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio.
6. Il controllo dell'esecuzione della sanzione è affidato a superiori o pari grado del punito ed è esercitato secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato.
7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti:
 - a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell'articolo 260 c.p.m.p.;
 - b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato un procedimento disciplinare.
8. Il provvedimento relativo alla punizione è subito comunicato verbalmente all'interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Esso è trascritto nella documentazione personale.
9. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.

Sezione III

Istanze e ricorsi avverso le sanzioni disciplinari di corpo

Art. 1363 *Organo sovraordinato*

1. L'organo sovraordinato di cui all' [articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199](#), è rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento.
2. Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
3. E' comunque in facoltà del militare presentare, secondo le modalità stabilite dal presente codice, istanze tendenti a ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.

Art. 1364 *Istanza di riesame e ricorso gerarchico*

1. In relazione all'istanza di riesame e al ricorso gerarchico di cui all' [articolo 1363](#) proposti dal militare che si ritenga ingiustamente punito, si osservano anche le norme di cui ai successivi [articoli 1365](#) e [1366](#).

Art. 1365 *Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo*

1. Ogni militare può presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente a ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli, se sopravvengono nuove prove tali da far ritenere applicabile una sanzione minore o dichiarare il proscioglimento dall'addebito.

2. L'istanza di riesame non sospende l'esecuzione della sanzione né i termini per la proposizione dei ricorsi avverso il provvedimento disciplinare previsti dall' [articolo 1366](#).

3. L'istanza deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento.

4. Avverso la decisione sull'istanza di riesame emanata dall'autorità adita ai sensi del comma 3, il militare può proporre ricorso gerarchico ai sensi dell' [articolo 1366](#).

Art. 1366 *Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo*

1. Il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico, deve inoltrarlo sollecitamente senza pareri o commenti all'autorità gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione di corpo.

Sezione IV

Disposizioni particolari

Art. 1367 *Presentazione dei militari puniti*

1. Tutti i militari, ultimata la punizione, sono presentati al superiore che l'ha inflitta, se non ne sono espressamente dispensati.

2. Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta autorità.

Art. 1368 *Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo*

1. L'autorità che ha inflitto la sanzione della consegna o della consegna di rigore può sospenderne l'esecuzione, per il tempo strettamente necessario, sia per concrete e motivate esigenze di carattere privato del militare punito, sia per motivi di servizio.

2. Il Ministro della difesa, in occasione di particolari ricorrenze, ha facoltà di condonare collettivamente le sanzioni della consegna e della consegna di rigore in corso di esecuzione. Analoga facoltà è concessa al Capo di stato maggiore di Forza armata o Comandante generale per la festa d'Arma e al comandante del corpo in occasione della festa del corpo stesso.

3. Il condono non comporta la cancellazione della trascrizione dagli atti matricolari o personali.

Art. 1369 *Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo*

1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari.

2. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.

3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.

Capo IV

Procedimento disciplinare

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 1370 *Contestazione degli addebiti e diritto di difesa*

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

2. Il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore designato d'ufficio non può rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento. Un militare non può esercitare l'ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi.

3. Il difensore:

a) non può essere di grado superiore a quello del presidente della commissione;

b) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all' [articolo 1380](#), comma 3;

c) è vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attività svolta;

d) non è dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all'espletamento del mandato;

e) non può essere punito per fatti che rientrano nell'espletamento del mandato;

f) è ammesso a intervenire alle sedute della commissione di disciplina anche se l'incolpato non si presenta alla seduta, né fa constare di essere legittimamente impedito.

4. Successivamente alla nomina del difensore le comunicazioni d'ufficio possono essere effettuate indifferentemente all'inquisito o al suo difensore.

5. Il militare inquisito può chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento.

Se la richiesta di differimento è dovuta a ragioni di salute:

a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare;

b) l'autorità disciplinare può recarsi presso l'inquisito per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non è espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata di tale accertamento.

6. I commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai procedimenti disciplinari di corpo instaurati per l'applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore.

Art. 1371 *Divieto di sostituzione delle sanzioni disciplinari*

1. Fatto salvo quanto previsto dagli [articoli 1365](#) e [1366](#), un medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie.

Art. 1372 *Annullamento d'ufficio del procedimento disciplinare*

1. E' consentito l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio degli atti del procedimento disciplinare riconosciuti illegittimi dall'amministrazione militare, nei limiti sanciti dall' [articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

Art. 1373 *Rinnovazione del procedimento disciplinare*

1. Annullati uno o più atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela, di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non è esclusa la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono già decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela.

Art. 1374 *Estinzione del procedimento disciplinare*

1. Il decesso dell'incolpato estingue il procedimento disciplinare.

Art. 1375 *Potestà sanzionatoria di stato*

1. La potestà sanzionatoria di stato compete al Ministro della difesa o autorità militare da lui delegata; tutti i provvedimenti che concludono procedimenti disciplinari di stato devono essere motivati.

Art. 1376 *Inizio del procedimento disciplinare di stato*

1. Il procedimento disciplinare di stato, costituito dall'insieme degli atti e delle procedure necessari per l'irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, inizia con l'inchiesta formale, che comporta la contestazione degli addebiti.

Art. 1377 *Inchiesta formale*

1. L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all' [articolo 1357](#).
2. Le autorità che hanno disposto l'inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa:
 - a) se ritengono che al militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell' [articolo 1357](#), comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta al Ministro della difesa;
 - b) se ritengono che al militare possono essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all' [articolo 1357](#), comma 1, lettere c) e d) ne ordinano il deferimento a una commissione di disciplina.
3. Il Ministro della difesa può, in ogni caso e nei confronti di qualsiasi militare, ordinare direttamente una inchiesta formale.
4. Il Ministro della difesa può sempre disporre, all'esito dell'inchiesta formale, il deferimento del militare a una commissione di disciplina.
5. Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale dal servizio.

Art. 1378 *Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale*

1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità militari:
 - a) al Ministro della difesa se si tratti di:
 - 1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti;
 - 2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata;
 - 3) più ufficiali corresponsabili della stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse;
 - 4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti;
 - b) al Capo di stato maggiore della difesa nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-operativa;
 - c) al Segretario generale della difesa, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-amministrativa e tecnicoindustriale;
 - d) ai Capi di stato maggiore, se si tratti di personale militare dipendente in servizio nella corrispondente Forza armata, se non provvede l'autorità di cui alla lettera f);
 - e) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
 - 1) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
 - 2) per gli altri militari dell'Arma, se non provvedono le autorità di cui alle lettere h) e i);
 - f) ai rispettivi alti comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in servizio; in caso diverso o se manca tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato;
 - g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o il volontario più elevato in grado o più anziano, se vi è corresponsabilità tra sottufficiali della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;

- h) ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata, per gli ispettori e i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato;
- i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato. In caso di corresponsabilità tra più appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del più elevato in grado o del più anziano. In caso di corresponsabilità con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g).

Art. 1379 *Procedimento per l'applicazione della sospensione disciplinare*

1. La sospensione disciplinare è adottata a seguito di inchiesta formale, senza il necessario preventivo deferimento a una commissione di disciplina.
2. La sospensione precauzionale dall'impiego sofferta per gli stessi fatti oggetto di sanzione disciplinare è computata nel periodo di tempo della sospensione disciplinare irrogata.

Art. 1380 *Composizione delle commissioni di disciplina*

1. La commissione di disciplina è formata di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando, dall'autorità che ha disposto l'inchiesta formale.
2. Quando l'inchiesta formale è disposta dal Ministro della difesa, la commissione di disciplina è formata da uno dei comandanti militari indicati dall' [articolo 1378](#), designato dal Ministro stesso; se il giudicando è ufficiale generale o colonnello alla composizione della commissione provvede il Ministro della difesa.
3. Non possono far parte della commissione di disciplina:
 - a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
 - b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
 - c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;
 - d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Segretario generale, Direttore generale, Capo di Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei Segretari generali;
 - e) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;
 - f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;
 - g) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
 - h) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare ha prestato servizio allorché ha commesso i fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trova alla data di convocazione della commissione di disciplina, se non si tratta di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti;
 - i) l'ufficiale che ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare o che per ufficio ha dato parere in merito o che per ufficio tratta questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale;
 - l) gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto ovvero sono stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;
 - m) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.

Art. 1381 *Commissioni di disciplina per gli ufficiali generali, colonnelli e gradi corrispondenti*

1. La commissione di disciplina per i generali o colonnelli, e gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando

medesimo, o anche di sola anzianità superiore se trattasi di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente.

2. In caso di indisponibilità possono essere chiamati a far parte della commissione ufficiali generali o di grado corrispondente della stessa Forza armata del giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva, e, in caso di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente, in

servizio permanente, delle altre Forze armate.

3. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a generale di corpo d'armata o corrispondente.

4. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.

Art. 1382 *Commissioni di disciplina per gli altri ufficiali*

1. La commissione di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo.

2. Il presidente non può essere di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente e, se il giudicando è tenente colonnello o grado corrispondente, il presidente non può essere di grado inferiore a generale di brigata o grado corrispondente.

3. Il presidente, deve appartenere:

- a) a una qualsiasi delle Armi per gli ufficiali dell'Esercito italiano;
- b) al Corpo di stato maggiore, per gli ufficiali della Marina militare;
- c) al ruolo naviganti, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare;
- d) al ruolo normale, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

4. I membri in relazione all'Arma, al Corpo o al ruolo del giudicando, sono scelti:

a) per l'Esercito italiano:

- 1) promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi, per gli appartenenti ai ruoli delle Armi;
- 2) in numero di due, promiscuamente, tra gli ufficiali delle Armi e in numero di due tra gli ufficiali del Corpo o del ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali;

b) per la Marina militare:

- 1) tra gli ufficiali del Corpo di stato maggiore, per gli appartenenti al medesimo Corpo;
- 2) in numero di due dal Corpo di stato maggiore e in numero di due dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;

c) per l'Aeronautica militare:

- 1) tra gli ufficiali del ruolo naviganti, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
- 2) in numero di due dal ruolo naviganti e in numero di due dal ruolo o dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;

d) per l'Arma dei carabinieri:

- 1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
- 2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali.

5. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.

Art. 1383 *Commissioni di disciplina per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa*

1. La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più sottufficiali o volontari di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono.

2. Il presidente della commissione di disciplina non può avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente.

3. Il membro meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.

Art. 1384 *Commissioni di disciplina per gli appuntati e carabinieri*

1. La commissione di disciplina per gli appuntati e carabinieri si compone di un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente, e di due capitani dell'Arma stessa in servizio.

Art. 1385 *Commissioni di disciplina per militari appartenenti a diverse Forze armate*

1. Per la formazione della commissione di disciplina a carico di più militari appartenenti a Forze armate diverse, il presidente è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano.

2. Per la scelta degli altri quattro membri:

a) se il numero dei giudicandi è di due, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano e un membro è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente;

b) se il numero dei giudicandi è superiore a due, ed essi appartengono a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano e uno è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il più elevato in grado o più anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza armata, per la scelta dei membri sarà considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianità appartenente alla Forza armata diversa da quella cui appartiene il presidente;

c) se il numero dei giudicandi è superiore a due ed essi appartengono a tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente;

d) se i giudicandi appartengono a più di tre Forze armate si prevedono due componenti per Forza armata e il membro della stessa Forza armata del presidente deve essere l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

Art. 1386 *Ricusazione*

1. Il militare sottoposto al giudizio della commissione di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei componenti della commissione, se quest'ultima è composta rispettivamente da tre o da cinque membri. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data della comunicazione della convocazione della commissione di disciplina.

2. I componenti ricusati sono sostituiti.

Art. 1387 *Convocazione della commissione di disciplina*

1. La commissione di disciplina è convocata dall'autorità che l'ha formata.

2. Detta autorità dà comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione al militare inquisito o al suo difensore e trasmette, contemporaneamente, ai componenti della commissione l'ordine di convocazione e al presidente gli atti dell'inchiesta, tra i quali sono comprese le eventuali difese scritte dal giudicando.

3. La commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.

4. Il presidente, dopo avere esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal senso, invita quindi gli altri membri a fare altrettanto.

5. Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma 4 e ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri della commissione, il presidente fissa, almeno venti giorni prima, il giorno e l'ora della riunione e invita per iscritto il militare sottoposto alla commissione di presentarsi, con l'avvertenza che:

a) egli ha facoltà di intervenire, con l'assistenza di un ufficiale difensore, per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive;

b) se alla data stabilita non si presenterà né farà constare di essere legittimamente impedito, si procederà in sua assenza.

Art. 1388 *Procedimento davanti alla commissione di disciplina*

1. Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della commissione sull'importanza dei giudizi che sono chiamati a esprimere; avvisa, inoltre, che devono astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.
2. Fa introdurre quindi il militare, se presente, e:
 - a) legge l'ordine di convocazione;
 - b) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, la parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;
 - c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;
 - d) chiede se i membri della commissione o il giudicante e l'ufficiale difensore desiderano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.
3. Il presidente e i membri della commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere al militare chiarimenti sui fatti a lui addebitati.
4. Il giudicante può presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e può produrre eventuali nuovi documenti. Se non intende valersi di dette facoltà ne rilascia dichiarazione scritta.
5. La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti della commissione e allegati agli atti.
6. Il giudicante, se presente, è ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa.
7. Il presidente chiede al giudicante, se presente, se ha altro da aggiungere.
8. Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare il militare.
9. La commissione, se ritiene di non poter esprimere, il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.
10. Non verificandosi l'ipotesi di cui al comma 9, il presidente mette alternativamente ai voti i seguenti quesiti:
 - a) «Il _____ è meritevole di conservare il grado?»;
 - b) «Il _____ è meritevole di permanere in ferma (o in rafferma)?».
11. La votazione si svolge con modalità tali da garantire la segretezza del voto di ciascun membro. Il giudizio della commissione è espresso a maggioranza assoluta e non è motivato.
12. Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio della commissione; il verbale è letto e firmato dai componenti della commissione.
13. Il presidente scioglie la commissione e trasmette gli atti direttamente al Ministero della difesa.
14. I componenti della commissione sono vincolati al segreto di ufficio.

Art. 1389 *Decisione del Ministro della difesa*

1. Il Ministro della difesa:
 - a) può discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare;
 - b) se ritiene, per gravi ragioni di opportunità, che deve essere inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione di una diversa commissione di disciplina, ai sensi dell' [articolo 1387](#); in tale caso il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di 60 giorni.

Art. 1390 *Norme per i militari residenti all'estero*

1. Agli effetti dell'instaurazione dell'inchiesta formale e dell'eventuale deferimento al giudizio della commissione di disciplina, per il militare residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.
2. L'istanza di ricusazione può essere presentata dal militare residente all'estero fino a trenta giorni dalla data in cui egli ha ricevuto comunicazione della convocazione della commissione.
3. Il militare residente all'estero che è sottoposto a commissione di disciplina, se ritiene di non potersi presentare alla seduta della commissione, ne dà partecipazione al presidente al quale può far pervenire una memoria a difesa.

Art. 1391 *Procedimenti a carico di militari di diverse categorie*

1. In caso di corresponsabilità tra militari di diverse categorie per fatti che configurino un illecito disciplinare il procedimento è unico.
2. Il Ministro, fino a quando non è convocata la commissione di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

Art. 1392 *Termini del procedimento disciplinare di stato*

1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza, del decreto penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, irrevocabili, che lo concludono.
2. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento.
3. Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.
4. In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta.

Art. 1393 *Sospensione del procedimento disciplinare*

1. Se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta dall'autorità giudiziaria una delle misure previste dall' [articolo 915](#), comma 1, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso.
2. In caso di prosecuzione del procedimento disciplinare, si tiene conto del decorso dei termini perentori antecedente il provvedimento di sospensione.

Art. 1394 *Ricostruzione di carriera*

1. Si procede alla ricostruzione della carriera del militare, secondo le disposizioni dettate dall' [articolo 921](#), in caso di:
 - a) omessa instaurazione del procedimento disciplinare successivamente alla cessazione degli effetti della sospensione precauzionale;
 - b) eccedenza della sospensione precauzionale sofferta rispetto a quella irrogata a titolo di sanzione disciplinare;
 - c) annullamento del procedimento disciplinare non seguito da rinnovazione;
 - d) assoluzione con formula ampia a seguito di giudizio penale di revisione.
2. In presenza di domanda di ricostruzione della carriera presentata dai familiari eredi del militare deceduto prima della conclusione del giudizio penale o del procedimento disciplinare ovvero durante lo svolgimento del procedimento di revisione penale, l'amministrazione valuta, in contraddittorio con i familiari eredi, la spettanza dei benefici economici discendenti dalla eventuale ricostruzione di carriera.

Art. 1395 *Disposizioni per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale*

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui ai precedenti articoli, salvo quanto stabilito dai commi che seguono.
2. Per l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o di grado corrispondente dipendente per l'impiego da comandante di armata o da comandante di divisione autonoma o da comandante di unità corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, la decisione di sottoporre l'ufficiale a inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, anche per il

deferimento a commissione di disciplina, la competenza a formare e a convocare la commissione spettano ai comandanti suddetti.

3. Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti o da comandante di corpo d'armata o di unità corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Ministro può delegare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata a formare e a convocare la commissione di disciplina.

4. Per gli ufficiali di cui ai commi precedenti la commissione di disciplina è composta di cinque membri, scelti dall'autorità cui spetta di formare la commissione tra gli ufficiali in servizio permanente da essa dipendenti.

5. Per il sottufficiale, il graduato o il militare di truppa:

a) la commissione di disciplina può essere composta anche con ufficiali dell'ausiliaria o della riserva, richiamati in servizio;

b) la competenza a disporre l'inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, la competenza a formare e a convocare la commissione di disciplina spettano al comandante di divisione autonoma o al comandante di unità corrispondenti della Marina militare e della Aeronautica militare, dai quali l'interessato dipende per ragioni di impiego.

Sezione III

Procedimento disciplinare di corpo

Art. 1396 *Autorità militari competenti*

1. La consegna di rigore può essere inflitta esclusivamente dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio.

2. La consegna può essere inflitta dal comandante di corpo e dal comandante di reparto.

3. Il rimprovero può essere inflitto, oltre che dalle autorità militari di cui al comma 2, anche da:

a) l'ufficiale comandante di distaccamento;

b) il sottufficiale comandante di distaccamento, avente le attribuzioni di comandante di reparto.

4. Le punizioni agli ufficiali generali e ammiragli, ai colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra autorità militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato.

5. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare è devoluta all'autorità militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa.

6. Anche ai soli fini disciplinari, ciascuna Forza armata o Corpo armato, in relazione alle esigenze funzionali, stabilisce le unità organizzative aventi il rango di reparto o di distaccamento.

Art. 1397 *Procedura da seguire nel rilevare l'infrazione*

1. Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare.

2. Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla specie e alla entità della sanzione.

3. Se il superiore che ha rilevato l'infrazione e il militare che l'ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto è inviato:

a) direttamente al comandante di reparto, se comune a entrambi i militari;

b) per via gerarchica al comandante del corpo, se trattasi di militare di altro reparto.

4. Per il personale imbarcato il rapporto è inviato al comando della nave.

5. Negli altri casi il superiore, tramite il proprio comando di corpo o ente, invia il rapporto al comando di corpo da cui il trasgressore dipende; se egli si trova fuori dalla propria sede il rapporto deve essere presentato, per l'inoltro, al locale comando di presidio.

6. I generali, gli ammiragli, i colonnelli, i capitani di vascello e gli ufficiali di grado inferiore investiti delle funzioni di comandante di corpo, anche se di Forza armata o di Corpo armato diversi, inviano il rapporto direttamente al comandante del corpo da cui dipende il militare che ha commesso l'infrazione.

7. Se l'infrazione indicata nel suddetto rapporto è prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore il comandante di corpo è obbligato a instaurare il procedimento disciplinare.

Art. 1398 *Procedimento disciplinare*

1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:

a) dalla conoscenza dell'infrazione;

b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale;

c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale.

2. Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi:

a) contestazione degli addebiti;

b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;

c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli adottati a giustificazione;

d) decisione;

e) comunicazione all'interessato.

3. L'autorità competente, se ritiene che sussistono gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell' [articolo 1399](#).

4. La decisione dell'autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione.

5. Al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo.

6. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

7. L'autorità procedente, se accerta la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.

8. Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso.

Art. 1399 *Procedure per infliggere la consegna di rigore*

1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nell' [articolo 1400](#), il comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e la commissione.

2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue:

a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti;

b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli;

c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti;

d) intervento del militare difensore.

3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato e il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza.

4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito.

5. Il parere è reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore.

6. Il parere non è vincolante.

7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione è comunicata senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni.

8. Quando previsto, la comunicazione è effettuata anche per iscritto.

9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione e al parere della commissione, sono precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore.

Art. 1400 *Commissione di disciplina*

1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale è prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua decisione, il parere di apposita commissione disciplinare.

2. La commissione:

a) è composta da tre militari, di cui due di grado superiore e un pari grado del militare che ha commesso la mancanza;

b) è nominata dal comandante di corpo;

c) è presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano dei componenti a parità di grado.

3. Se presso il corpo o l'ente non esistono, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari.

4. La commissione è edotta delle generalità dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati.

5. Nel caso in cui più militari hanno commesso la stessa mancanza la commissione è unica.

6. Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.

Art. 1401 *Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale*

1. In caso di necessità e urgenza, il comandante di corpo, se rileva una mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore, o se ne viene edotto, può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.

2. Il superiore che adotta il provvedimento provvisorio deve informare senza ritardo l'autorità competente a irrogare la sanzione, affinché essa provveda alla conferma o meno del provvedimento, in attesa di procedere ai sensi dell'[articolo 1398](#).

3. La durata del provvedimento provvisorio va compresa nel computo della sanzione definitiva.

Capo V Onorificenze militari e ricompense Sezione I Ordine Militare d'Italia

Art. 1402 *Finalità*

1. L'Ordine Militare d'Italia ha lo scopo di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di terra, di mare e dell'aria o da singoli militari a esse appartenenti, che hanno dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore.

2. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, se sono strettamente connesse alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite.

3. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche alla memoria.

Art. 1403 *Organizzazione*

1. Capo dell'Ordine Militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.

2. Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine Militare d'Italia è il Ministro della difesa.

3. L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da sei membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle Forze armate.

4. E' segretario dell'Ordine Militare d'Italia un ufficiale appartenente a una delle classi dell'Ordine.

Art. 1404 *Classi*

1. L'Ordine Militare d'Italia comprende cinque classi:

- a) Cavalieri di Gran Croce;
- b) Grandi Ufficiali;
- c) Commendatori;
- d) Ufficiali;
- e) Cavalieri.

2. Il regolamento fissa le condizioni per il conferimento delle singole classi di decorazioni e stabilisce il modello delle insegne e dei nastri corrispondenti a ciascuna classe.

Art. 1405 *Conferimento*

1. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito dall' [articolo 1406](#).

Art. 1406 *Militari stranieri*

1. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra.

2. Agli anzidetti militari non è corrisposta la pensione straordinaria di cui all' [articolo 1921](#).

Art. 1407 *Conferimento alla Bandiera*

1. Nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unità delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria, può essere conferita «alla Bandiera» la croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia ma non decorazioni di classi superiori.

Art. 1408 *Cessazione dall'Ordine*

1. Il militare appartenente all'Ordine Militare d'Italia cessa di far parte dell'Ordine se è privato del suo grado militare.

2. Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella sezione II del presente capo, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia, sostituito il Consiglio dell'Ordine alla Commissione prevista dall' [articolo 1426](#).

Art. 1409 *Disposizioni regolamentari*

1. Il regolamento disciplina le disposizioni di attuazione concernenti l'Ordine Militare d'Italia.

Sezione II

Ricompense al valor militare

Art. 1410 *Istituzione*

1. Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, a un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle Forze militari.

Art. 1411 *Tipologia*

1. Le decorazioni al valor militare sono:

- a) la medaglia d'oro;
- b) la medaglia d'argento;
- c) la medaglia di bronzo;

d) la croce al valor militare.

2. La croce al valor militare assume la denominazione di croce di guerra al valor militare quando si conferisce per fatti compiuti durante lo stato di guerra o di grave crisi internazionale.

Art. 1412 *Concessione*

1. Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere e all'onore, hanno affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche.

2. La concessione di dette decorazioni ha luogo solo se l'atto compiuto è tale da poter costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.

Art. 1413 *Concessione in tempo di pace*

1. Le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e la croce al valor militare possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, se in esse ricorrono le caratteristiche di cui all' [articolo 1412](#).

2. In tempo di pace il carattere militare deve essere riconosciuto a ogni impresa strettamente connessa alle finalità per le quali le Forze armate dello Stato sono istituite, qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore.

3. Se l'impresa tende soltanto a fini filantropici o tipicamente professionali, estranei o non strettamente connessi alle finalità per le quali sono istituite le Forze armate dello Stato, si fa luogo alla concessione di ricompense di altra natura, anche se l'autore è un militare in servizio.

Art. 1414 *Criteri per la concessione*

1. Il grado della decorazione al valor militare si commisura alla entità dell'atto di valore compiuto, quale è determinata dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravità del rischio e dal modo con il quale esso è stato affrontato, e dalla somma dei risultati conseguiti.

2. La perdita della vita può essere la dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia essa non può, da sola, costituire titolo a una decorazione al valor militare né indurre a una supervalutazione dell'impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.

Art. 1415 *Atto di conferimento*

1. Il conferimento delle decorazioni al valor militare si effettua con decreto del Presidente della Repubblica.

2. La potestà di conferire le dette decorazioni può, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, essere delegata agli alti comandi militari, non inferiori ai comandi di armata e denominazioni corrispondenti; anche in tale caso, il conferimento deve essere sanzionato con decreto del Presidente della Repubblica.

3. I decreti di conferimento di decorazioni al valor militare quando non sono emessi motu proprio, sono emanati su proposta del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

Art. 1416 *Proposta*

1. Per i militari in servizio l'iniziativa della proposta può essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore più elevato.

2. Le proposte, corredate da tutti i documenti necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto e per porre in evidenza tutti gli elementi del valore, sono avanzate per la via gerarchica, onde le autorità superiori possano esprimere il proprio parere.

3. Esse sono trasmesse al Ministero competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine è prolungato fino a nove mesi.

4. Nelle proposte e nelle concessioni di decorazioni al valor militare sono tenute presenti le disposizioni dell' [articolo 1425](#), circa i casi in cui si incorre nella perdita di diritto o discrezionale di esse.

Art. 1417 *Militari in congedo ed estranei alle Forze armate*

1. Per i militari in congedo e per gli estranei alle Forze armate che hanno compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta è assunta dalle autorità militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorità civili.

2. La proposta è rimessa al comandante militare competente per territorio, di grado non inferiore a ufficiale generale o corrispondente che, completata l'istruttoria, la trasmette per la via gerarchica al Ministero competente.

3. Anche per tali proposte valgono le disposizioni dell' [articolo 1416](#) per quanto riguarda termini e modalità.

Art. 1418 *Parere della Commissione consultiva*

1. La proposta da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere della Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento, la quale si pronuncia sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire.

2. Nel regolamento sono previste le modalità di funzionamento della Commissione di cui al comma 1.

Art. 1419 *Stato di guerra o di grave crisi internazionale*

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, se l'entità dell'atto di valore e lo svolgimento delle vicende belliche lo consigliano, può farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor militare immediatamente dopo il fatto o con procedura singolarmente accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.

Art. 1420 *Concessioni alla memoria*

1. Se l'autore di un atto di valore militare è rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, è deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare può essere concessa alla sua memoria.

2. Le insegne e i brevetti delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprietà, secondo il seguente ordine di preferenza:

a) al coniuge superstite, nei confronti del quale non è stata pronunciata sentenza di separazione con addebito;

b) al primogenito tra i figli e le figlie;

c) al più anziano tra i genitori;

d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle.

3. Se mancano detti congiunti prossimi, le insegne e i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle Forze armate dello Stato.

4. In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne e i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni. Tali disposizioni si applicano per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato già in possesso delle insegne e dei brevetti.

Art. 1421 *Atti di valore reiterati*

1. Gli atti di valore militare reiterati, se non comportano una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero.

2. Non è consentito il conferimento di più decorazioni per un solo fatto d'armi, anche se molteplici sono stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona.

3. La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.

Art. 1422 *Requisiti dei congiunti*

1. E' necessario non aver riportato sentenza di condanna per delitto non colposo ed essere di condotta morale incensurabile per ottenere:

- a) l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle decorazioni al valor militare concesse alla memoria, di cui all' [articolo 1420](#);
- b) la reversibilità dell'assegno annuo annesso alle medaglie, di cui all' [articolo 1926](#);
- c) l'autorizzazione a indossare le insegne.

Art. 1423 *Concessione ai reparti*

1. Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche a interi reparti non inferiori alle compagnie o a comandi che si sono collettivamente distinti per valore in azioni belliche.

2. Le insegne sono appese alla bandiera o al labaro se il reparto decorato ne è dotato.

Art. 1424 *Pubblicazioni*

1. A cura del Ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valor militare è data pubblica notizia con inserzione nel proprio bollettino, nel sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale. Di esse è inoltre data particolare partecipazione, con la comunicazione integrale delle motivazioni, al comune di nascita del decorato.

2. Spetta a detto comune l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio e anche con la inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Art. 1425 *Perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle*

1. Sono incapaci di conseguire tutte le ricompense di cui alla presente sezione, ovvero incorrono nella perdita di diritto delle stesse, coloro che sono stati condannati a pene che, ai sensi dell' [articolo 622](#), li rendono indegni di appartenere alle Forze armate dello Stato.

2. Su proposta del Ministro competente, incorrono nella perdita delle ricompense di cui al presente capo:

- a) i condannati, per qualsiasi reato, alla reclusione o alla reclusione militare per la durata superiore a due anni;
- b) coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana;
- c) i condannati, in applicazione dei codici penali militari, per i reati di diserzione, di rivolta, di ammutinamento, di procurata infermità o di abbandono di posto;
- d) i condannati con sentenze pronunciate all'estero da giudici stranieri per delitti di natura disonorante o a pene che hanno per effetto, secondo la legge italiana, la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, previo esame delle eventuali giustificazioni addotte;
- e) coloro che hanno perduto il grado in seguito a provvedimento disciplinare per fatti disonorevoli, ovvero in seguito a condanna da cui già non consegue la perdita delle decorazioni stesse.

Art. 1426 *Pareri*

1. Le proposte di perdita delle ricompense al valore, nei casi di cui all' [articolo 1425](#), sono formulate dal Ministro competente, sentito il parere dell'apposita Commissione, di cui all'articolo 85 del regolamento.

Art. 1427 *Casi di sospensione*

1. Se nei casi sotto elencati non è decretata la perdita delle decorazioni, di cui all' [articolo 1425](#), il Ministro competente può disporre con sua determinazione la sospensione della facoltà di fregiarsi delle dette decorazioni, e di godere dell'annesso beneficio economico, per tutta la durata della pena principale e accessoria o della misura disciplinare o di prevenzione:

- a) condanna a pena restrittiva della libertà personale, eccedente i sei mesi, o che ha per effetto la interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- b) sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado;

c) applicazione di misura di prevenzione definitiva.

Art. 1428 *Perdita di altre ricompense*

1. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall' [articolo 1425](#), comma 1, incorrono di diritto anche nella perdita di tutte le distinzioni onorifiche di guerra, specificate nell'articolo 785, comma 2, del regolamento, ovvero sono incapaci di conseguirle.

2. Per coloro, invece, che si trovano nelle condizioni previste dai precedenti [articolo 1425](#), comma 2 e [1427](#), la perdita delle dette distinzioni onorifiche di guerra, o la sospensione del diritto di fregiarsene, è inflitta come conseguenza necessaria della già decretata perdita o sospensione delle decorazioni di cui agli [articoli 1425](#) e [1427](#); oppure è determinata, caso per caso, dal Ministro competente quando si tratta di militari non insigniti delle dette decorazioni al valore.

Art. 1429 *Decorrenza della perdita*

1. La perdita delle decorazioni prevista dall' [articolo 1425](#), comma 1, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, prevista dall' [articolo 1428](#), comma 1, decorrono dalla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna.

2. La perdita o la sospensione delle ricompense al valore militare, decretate a termine dei precedenti [articoli 1425](#), comma 2 e [1428](#), insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita o la sospensione delle distinzioni onorifiche di guerra prevista dall' [articolo 1428](#), comma 2, decorrono dalla data del relativo decreto presidenziale o della relativa determinazione ministeriale.

Art. 1430 *Riabilitazione*

1. La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni delle decorazioni, di cui all' [articolo 1425](#), o delle distinzioni onorifiche di guerra ed elimina l'incapacità a conseguirle.

2. Se la privazione di dette decorazioni e distinzioni deriva dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza, o la reintegrazione nel grado, producono i medesimi effetti della riabilitazione.

Art. 1431 *Nuovi atti di valore*

1. Possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da chi è incorso nella perdita delle decorazioni di cui all' [articolo 1425](#) o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che è stato ritenuto incapace a conseguirle, gli stessi effetti della riabilitazione, su proposta o con provvedimento del Ministro competente, sentita, quando si tratta di medaglia o di croce al valor militare, la Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento.

Art. 1432 *Norma di rinvio*

1. Nel regolamento sono contenute le disposizioni per la esecuzione delle norme della presente sezione.

Sezione III

Ricompense al valore e al merito dell'Esercito

Art. 1433 *Istituzione*

1. Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Esercito italiano, diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonché le imprese e gli studi volti allo sviluppo e al progresso dell'Esercito italiano, ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui sono derivati lustro e decoro all'Esercito italiano, sono premiati con le seguenti ricompense:

- a) medaglia d'oro al valore dell'Esercito;
- b) medaglia d'argento al valore dell'Esercito;
- c) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito;
- d) croce d'oro al merito dell'Esercito;

e) croce d'argento al merito dell'Esercito;

f) croce di bronzo al merito dell'Esercito.

2. Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.

Art. 1434 *Medaglie al valore dell'Esercito*

1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Esercito sono concesse a coloro che, in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per salvare una o più persone in grave pericolo oppure per impedire o diminuire comunque il danno di grave disastro.

2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Esercito italiano.

3. La medaglia di bronzo è concessa per atti e imprese di particolare coraggio e perizia, compiuti senza manifesto pericolo di vita.

Art. 1435 *Croce al merito*

1. La croce al merito dell'Esercito è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace a imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo e al progresso dell'Esercito italiano, da cui sono derivati a quest'ultimo spiccato lustro e decoro.

2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti e alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

3. La croce al merito dell'Esercito può essere concessa «alla memoria»; in tal caso si applicano le norme previste dall'[articolo 1449](#).

Sezione IV

Ricompense al valore e al merito di Marina

Art. 1436 *Istituzione*

1. Gli atti di coraggio diretti a salvare vite umane in mare, a impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze, le attività e gli studi volti allo sviluppo e al progresso della Marina militare italiana, nonché le singole azioni di merito caratterizzate da spiccata perizia da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana, sono premiati con le seguenti ricompense:

a) medaglia d'oro al valor di marina;

b) medaglia d'argento al valor di marina;

c) medaglia di bronzo al valor di marina;

d) medaglia d'oro al merito di marina;

e) medaglia d'argento al merito di marina;

f) medaglia di bronzo al merito di marina.

2. Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio della Marina militare.

Art. 1437 *Medaglie al valore di Marina*

1. Le medaglie d'oro e di argento al valor di Marina sono destinate a ricompensare coloro che nel compiere atti di coraggio in mare hanno dimostrato perizia marinaresca ed esposto la propria vita a manifesto pericolo.

2. Per la medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado.

3. La medaglia di bronzo è, invece, destinata a ricompensare atti di coraggio compiuti con perizia marinaresca, ma senza manifesto pericolo di vita.

Art. 1438 *Medaglie al merito di Marina*

1. La medaglia al merito di marina è destinata a ricompensare coloro che hanno svolto attività e studi finalizzati allo sviluppo e al progresso della Marina militare, ovvero coloro che hanno compiuto singole azioni, caratterizzate da notevole perizia, da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana.
2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza dei risultati conseguiti e alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

Sezione V

Ricompense al valore e al merito aeronautico

Art. 1439 *Istituzione*

1. Per atti e imprese di singolare coraggio e perizia compiuti a bordo di aeromobili in volo, sono istituite le seguenti ricompense:
 - a) medaglia d'oro al valore aeronautico;
 - b) medaglia d'argento al valore aeronautico;
 - c) medaglia di bronzo al valore aeronautico.
2. E' istituita la medaglia (d'oro, d'argento e di bronzo) al merito aeronautico allo scopo di premiare attività e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella italiana, ovvero singole azioni da cui è derivato lustro e decoro all'aviazione italiana.
3. Le medaglie al merito aeronautico possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri, a comandi, corpi o enti.

Art. 1440 *Medaglie al valore aeronautico*

1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore aeronautico sono concesse:
 - a) ai militari e ai civili che in circostanze particolarmente difficili, hanno compiuto atti di coraggio e dimostrata singolare perizia esponendo la loro vita durante il volo a eccezionale pericolo;
 - b) ai reparti non inferiori alle squadriglie, ai comandi e agli enti che partecipando collettivamente a imprese aviatorie particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Aeronautica militare italiana.
2. Per la concessione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere le imprese e gli atti compiuti meritevoli e commendevoli in sommo grado e la condizione essenziale che ne è derivato grande onore all'Aeronautica militare.
3. La medaglia di bronzo al valore aeronautico è concessa ai militari e ai civili per atti di singolare coraggio e perizia, o ai predetti reparti, comandi ed enti per imprese particolarmente commendevoli.

Sezione VI

Ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri

Art. 1441 *Istituzione*

1. Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Arma dei carabinieri diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuare le conseguenze, nonché le imprese e gli studi volti allo sviluppo e al progresso dell'Arma dei carabinieri ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui sono derivati lustro e decoro all'Arma dei carabinieri sono premiati con le seguenti ricompense:
 - a) ricompense al valore:
 - 1) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri;
 - 2) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri;
 - 3) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri;
 - b) ricompense al merito per imprese, studi e azioni caratterizzate da somma perizia:
 - 1) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri;
 - 2) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri;
 - 3) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri.

2. Le medaglie al valore e le croci al merito dell'Arma dei carabinieri possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Arma dei carabinieri.

Art. 1442 *Medaglie al valore dell'Arma dei carabinieri*

1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri sono concesse a coloro che, in attività militari non belliche e in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per:

- a) salvare persone esposte a imminente e grave pericolo oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro;
- b) garantire l'applicazione della legge, anche internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani;
- c) tenere alti il nome e il prestigio dell'Arma dei carabinieri, anche all'estero.

2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonché la condizione essenziale che ne è derivato grande onore all'Arma dei carabinieri.

3. La medaglia di bronzo è concessa per atti e imprese compiuti senza manifesto pericolo di vita.

Art. 1443 *Croci al merito dell'Arma dei carabinieri*

1. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace a imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo e al progresso dell'Arma dei carabinieri, da cui sono derivati a quest'ultima spiccato lustro e decoro.

2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti e alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

Sezione VII

Norme comuni alle ricompense al valore e al merito di Forza armata

Art. 1444 *Definizioni*

1. Ai fini della presente sezione sono considerate ricompense:

a) al valore di Forza armata le seguenti ricompense:

- 1) medaglia d'oro al valore dell'Esercito;
- 2) medaglia d'argento al valore dell'Esercito;
- 3) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito;
- 4) medaglia d'oro al valor di marina;
- 5) medaglia d'argento al valor di marina;
- 6) medaglia di bronzo al valor di marina;
- 7) medaglia d'oro al valore aeronautico;
- 8) medaglia d'argento al valore aeronautico;
- 9) medaglia di bronzo al valore aeronautico;
- 10) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri;
- 11) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri;
- 12) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri;

b) al merito di Forza armata le seguenti ricompense:

- 1) croce d'oro al merito dell'Esercito;
- 2) croce d'argento al merito dell'Esercito;
- 3) croce di bronzo al merito dell'Esercito;
- 4) medaglia d'oro al merito di marina;
- 5) medaglia d'argento al merito di marina;
- 6) medaglia di bronzo al merito di marina;
- 7) medaglia d'oro al merito aeronautico;

- 8) medaglia d'argento al merito aeronautico;
 - 9) medaglia di bronzo al merito aeronautico;
 - 10) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri;
 - 11) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri;
 - 12) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri.
2. L'ordine di successione delle insegne è stabilito nel regolamento.

Art. 1445 *Commissioni consultive per le ricompense al valore o al merito di Forza armata*

1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito di Forza armata è espresso dalle commissioni previste dall'articolo 86 del regolamento.
2. Se la competente Commissione non riscontra nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti [articoli 1434](#), [1435](#), [1437](#), [1438](#), [1439](#), comma 2, [1440](#), [1442](#) e [1443](#), se comunque si tratta di atti di coraggio, può proporre l'invio dei documenti relativi al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.

Art. 1446 *Atto di conferimento*

1. Le ricompense al valore di Forza armata sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
2. Le ricompense al merito di Forza armata sono concesse dal Ministro della difesa.
3. E' concessa, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la medaglia al merito di marina, quando è destinata a premiare attività o azioni compiute da personale appartenente alla gente di mare.
4. E' concessa dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la medaglia al merito aeronautico, quando è destinata a premiare attività o azioni interessanti l'aviazione civile.

Art. 1447 *Pubblicazioni*

1. Delle singole concessioni di decorazioni previste nella presente sezione è data pubblicazione con inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Il Ministero della difesa partecipa, di volta in volta, ai comuni di nascita dei decorati, la concessione delle ricompense previste dalla presente sezione, dando comunicazione integrale delle relative motivazioni.
3. I comuni interessati:
 - a) prendono nota nei registri di anagrafe delle concessioni di ricompense al valore e al merito di Forza armata e ne fanno annotazione nei certificati di rito da rilasciarsi su richiesta dell'autorità giudiziaria;
 - b) portano a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio e anche con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Art. 1448 *Opposizione*

1. E' ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente sezione.
2. L'opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa.
3. L'opposizione è sottoposta all'esame della rispettiva Commissione consultiva per il suo parere, in base al quale il Ministro della difesa decide in via definitiva.

Art. 1449 *Concessione alla memoria*

1. Le ricompense al valore e al merito di Forza armata possono essere concesse alla memoria di colui che è rimasto vittima della propria azione generosa o che è deceduto in conseguenza di essa.

2. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà, secondo il seguente ordine di preferenza:

- a) al coniuge superstite, nei confronti del quale non è stata pronunciata sentenza di separazione con addebito;
- b) al primogenito tra i figli e le figlie;
- c) al più anziano tra i genitori;
- d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle.

3. In mancanza dei predetti congiunti, l'insegna e il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà:

- a) al corpo, comando o ente cui egli apparteneva, se militare dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare;
- b) al Museo storico dell'Arma dei carabinieri, se militare dell'Arma stessa;
- c) al comune di nascita, se estraneo alle Forze armate dello Stato.

Art. 1450 *Assegnazione di insegne e brevetti ai congiunti*

1. E' data facoltà, ai sensi dell' [articolo 1449](#), di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore di Forza armata, concessa alla memoria di deceduto:

- a) al coniuge superstite;
- b) al primogenito, se maggiorenne;
- c) al più anziano dei genitori.

2. Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore di Forza armata concessi alla memoria e l'autorizzazione a fregiarsene, è necessario essere di condotta morale incensurabile.

3. Non possono altresì ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore di Forza armata, né l'autorizzazione a fregiarsene coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall' [articolo 58, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

Art. 1451 *Impedimenti al conseguimento delle ricompense e perdita delle stesse*

1. Non possono conseguire le ricompense di cui alla presente sezione e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

2. Coloro che sono incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le ricompense predette né, avendole conseguite, possono fregiarsene.

3. Le sentenze di condanne che comportino l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno ottenuto le ricompense al valore o al merito di Forza armata, sono inviate in copia dalle cancellerie delle autorità giudiziarie competenti al Ministero della difesa, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui sono divenute definitive; quest'ultima circostanza deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia.

Art. 1452 *Riacquisto delle ricompense*

1. Per il riacquisto delle ricompense al valore e al merito di Forza armata si applicano gli [articoli 1430 e 1431](#), nonché le disposizioni penali in tema di riabilitazione militare e le norme speciali in materia di riabilitazione dei condannati applicabili alle ipotesi di riacquisto delle ricompense al valor militare.

Art. 1453 *Norma di rinvio*

1. Nel regolamento sono disciplinati:
 - a) le caratteristiche delle decorazioni;
 - b) le autorità autorizzate a formulare le proposte per il conferimento delle stesse;
 - c) il rilascio dei brevetti;
 - d) le modalità di consegna delle ricompense;
 - e) l'uso delle insegne.

Sezione VIII
Croce al merito di guerra

Art. 1454 *Istituzione*

1. La croce al merito di guerra è concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio.
2. Possono essere proposti per tale distinzione coloro che:
 - a) per non meno di un anno, cumulativamente, sono stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico;
 - b) sono stati feriti in combattimento, se la ferita dà diritto al conferimento dell'apposito distintivo;
 - c) hanno onorevolmente partecipato a più fatti d'armi di qualche importanza;
 - d) si sono abitualmente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare.

Art. 1455 *Conferimento*

1. La croce al merito di guerra è concessa motu proprio dal Presidente della Repubblica, o, in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorità gerarchiche, dalle seguenti autorità militari:
 - a) comandanti di unità militari di livello almeno pari al corpo d'armata e corrispondenti;
 - b) Capi stato maggiore di Forza armata o Comandante generale.

Art. 1456 *Reclamo*

1. E' ammesso il reclamo per mancata concessione. Tale reclamo è deciso dal Ministero della difesa, quando le autorità militari mobilitate, che avrebbero potuto far luogo alla concessione, presa visione delle ragioni dell'interessato, non le hanno ritenute valide.
2. In tali casi, come in ogni altro, il Ministero della difesa può, dopo i necessari accertamenti, far luogo alla concessione della croce.

Art. 1457 *Normativa applicabile*

1. Sono estese a questa decorazione le disposizioni della sezione III del presente capo, per quanto riguarda i casi in cui si perde o è sospeso il diritto di fregiarsene.

Art. 1458 *Caratteristiche della croce al merito di guerra*

1. Nel regolamento sono disciplinati:
 - a) le caratteristiche delle decorazioni;
 - b) le modalità di concessione;
 - c) il rilascio dei brevetti;
 - d) l'uso delle insegne.

Sezione IX
Medaglia mauriziana

Art. 1459 *Istituzione*

1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza può essere concessa la medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.
2. La medaglia mauriziana è concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

Art. 1460 *Computo degli anni di servizio militare*

1. Per il computo degli anni di servizio sono validi:
 - a) il servizio militare comunque prestato;
 - b) le campagne di guerra;
 - c) il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali;
 - d) il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti, navigatori e osservatori;
 - e) il 50 per cento del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi, sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennità;
 - f) il 50 per cento del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco (è sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unità e con qualsiasi incarico);
 - g) per intero il servizio in comando o in direzione;
 - h) per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, e il corso superiore di teologia per i cappellani militari.
2. Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza.
3. Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) f) e h) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo.

Art. 1461 *Caratteristiche della medaglia mauriziana*

1. Nel regolamento sono stabilite:
 - a) le caratteristiche della medaglia;
 - b) le disposizioni esecutive delle norme della presente sezione.

Sezione X

Encomi, elogi e altre ricompense

Art. 1462 *Encomi ed elogi*

1. Le ricompense per lodevole comportamento e per particolare rendimento sono:
 - a) encomio solenne;
 - b) encomio semplice;
 - c) elogio.
2. L'encomio solenne consiste in una lode particolare per atti eccezionali ed è pubblicato nell'ordine del giorno del corpo, di unità e di comandi superiori, affinché tutti ne traggano esempio; è tributato da autorità di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equivalente.
3. L'autorità che concede l'encomio solenne ne detta la motivazione e ne dispone la pubblicazione; la motivazione deve essere trascritta sui documenti personali del militare.
4. L'encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di appartenenza. E' tributato da un generale o ammiraglio della linea gerarchica.
5. L'encomio semplice deve essere pubblicato nell'ordine del giorno del corpo ed è trascritto nei documenti personali dell'interessato.
6. L'encomio semplice e l'encomio solenne possono essere tributati anche collettivamente.
7. L'encomio collettivo tributato a un intero reparto non va trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto stesso.

8. L'elogio consiste nella lode, verbale o scritta, per costante lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri ovvero per elevato rendimento in servizio. Esso può essere tributato da qualsiasi superiore. E' trascritto nei documenti personali solo quando è tributato, per iscritto, dal comandante del corpo.

9. Il superiore che ritenga il comportamento di un subordinato meritevole di una delle predette ricompense e non è competente a tributarle ne fa proposta al superiore competente.

Art. 1463 *Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero*

1. Al personale militare si applicano le disposizioni della [legge 10 ottobre 2005, n. 207](#).

Art. 1464 *Altre ricompense*

1. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti ricompense:

- a) medaglia al merito di lungo comando;
- b) medaglia d'onore per lunga navigazione;
- c) medaglia di lunga navigazione aerea;
- d) croce per anzianità di servizio;
- e) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra;
- f) distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra;
- g) distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra;
- h) distintivo d'onore per mutilati in servizio;
- i) distintivo d'onore per deceduti in servizio;
- l) distintivo d'onore per feriti in servizio.

Art. 1469 *Libertà di circolazione e sede di servizio*

1. Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla località di servizio.

2. La potestà di vietare o limitare nel tempo e nella distanza l'allontanamento dei militari dalla località di servizio è esercitata dal comandante di corpo o da altra autorità superiore, nonché dal comandante di distaccamento o posto isolato solo per urgenti necessità operative o in presenza di oggettive situazioni di pericolo.

3. I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione.

4. L'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio è disposto dall'articolo 744 del regolamento.

Art. 1472 *Libertà di manifestazione del pensiero*

1. I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare, di servizio o collegati al servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.

2. Essi possono, inoltre, trattenere presso di sé, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica.

3. Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda politica.

Art. 1475 *Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero*

1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

2. I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.

3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato.

4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.

Art. 1483 *Esercizio delle libertà in ambito politico*

1. Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche.

2. Ai militari di cui all' [articolo 1350](#), è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni, anche sindacali, e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, sindacati, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.

Art. 2042 *Limiti allo svolgimento di attività sindacale*

1. I militari in servizio di leva o quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacale quando si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) svolgono attività di servizio;

b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;

c) indossano l'uniforme;

d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

NORME DI PRINCIPIO SULLA DISCIPLINA MILITARE (Legge 382/1978)		CODICE ORDINAMENTO MILITARE (D.Lgv. 66/2010)	
<i>Art. 13 Legge 382/1978</i>	Art. 13. È attribuito all'autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.	<i>Art. 1354 D.Lgv. 66/2010</i>	Art. 1354 <i>Titolarità del potere sanzionatorio</i> 1. E' attribuito all'autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

	<p>La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo.</p> <p>Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate per legge.</p> <p>Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina militare, entro i limiti e nei modi fissati nei successivi articoli 14 e 15.</p>		
<p><i>Art. 14 Legge 382/1978</i></p>	<p>Art. 14.</p> <p>Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore.</p> <p>Il richiamo è verbale.</p> <p>Il rimprovero è scritto.</p> <p>La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi.</p> <p>La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare -- in caserma o a bordo di navi-o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dal regolamento di disciplina.</p> <p>La consegna e la consegna di rigore possono essere inflitte rispettivamente dal comandante di reparto e dal comandante del corpo dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio, salvo i casi di necessità ed urgenza ed a titolo precauzionale.</p> <p>La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per comportamenti specificamente previsti dal regolamento di disciplina.</p>	<p><i>Art. 1358 D.Lgv. 66/2010</i></p>	<p>Art. 1358 <i>Sanzioni disciplinari di corpo</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore. 2. Il richiamo è verbale. 3. Il rimprovero è scritto. 4. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi. 5. La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare - in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi. 6. La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per i comportamenti specificamente previsti dall'articolo 751 del regolamento.
<p><i>Art. 15 Legge 382/1978</i></p>	<p>Art. 15.</p> <p>Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.</p> <p>Non può essere inflitta la consegna di rigore se non è stato sentito il parere di una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore ed uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza. Quest'ultimo è assistito da un difensore da lui scelto fra i militari dell'ente cui appartiene o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore non può essere di grado superiore a quello più elevato dei componenti la commissione. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta al militare che ha esercitato le funzioni di difensore in un procedimento disciplinare per fatti che rientrano nell'espletamento del suo mandato.</p> <p>Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalità e le procedure per la composizione e il funzionamento della commissione, nonché per la designazione del difensore, tenendo conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna forza armata.</p> <p>In caso di necessità ed urgenza, il comandante di corpo può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.</p>	<p><i>Art. 1370 D.Lgv. 66/2010</i></p>	<p>Art. 1370 <i>Contestazione degli addebiti e diritto di difesa</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato. 2. Il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore designato d'ufficio non può rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento. Un militare non può esercitare l'ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi. 3. Il difensore: <ol style="list-style-type: none"> a) non può essere di grado superiore a quello del presidente della commissione; b) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all' articolo 1380, comma 3; c) è vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attività svolta; d) non è dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all'espletamento del mandato; e) non può essere punito per fatti che rientrano nell'espletamento del mandato; f) è ammesso a intervenire alle sedute della commissione di disciplina anche se l'incolpato non si

	<p>Il regolamento di disciplina militare stabilisce i casi in cui possono essere disposti la sospensione della sanzione, il condono della consegna e della consegna di rigore, nonché la cessazione di ogni effetto della sanzione dopo due anni di buona condotta.</p>		<p>presenta alla seduta, né fa constare di essere legittimamente impedito.</p> <p>4. Successivamente alla nomina del difensore le comunicazioni d'ufficio possono essere effettuate indifferentemente all'inquisito o al suo difensore.</p> <p>5. Il militare inquisito può chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento. Se la richiesta di differimento è dovuta a ragioni di salute:</p> <p>a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare;</p> <p>b) l'autorità disciplinare può recarsi presso l'inquisito per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non è espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata di tale accertamento.</p> <p>6. I commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai procedimenti disciplinari di corpo instaurati per l'applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore.</p>
--	---	--	--

<p>REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE (D.P.R. 545/1986)</p>		<p>CODICE ORDINAMENTO MILITARE (D.Lgv. 66/2010) & TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI (D.P.R. 90/2010)</p>	
<p><i>Art. 1</i></p>	<p>TITOLO I</p>	<p><i>Art. 1465</i></p>	<p>Titolo IX</p>

<p><i>D.P.R.</i> <i>545/1986</i></p>	<p>Fondamenti delle istituzioni militari</p> <p>Articolo 1 <i>Il militare</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È militare il cittadino che fa parte delle Forze armate volontariamente o in adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge sulla leva. 2. Al militare spettano i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini. Egli è soggetto a particolare disciplina, a doveri e responsabilità nonché a limitazioni nell'esercizio di taluni diritti previste dalla Costituzione definite dalla legge e riportate nel presente regolamento. 	<p><i>D.Lgv.</i> <i>66/2010</i></p>	<p>Esercizio dei diritti Capo I Disposizioni generali</p> <p><i>Art. 1465 Diritti riconosciuti dalla Costituzione</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali. 2. Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita. 3. Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignità di tutti i militari.
<p><i>Art. 2</i> <i>D.P.R.</i> <i>545/1986</i></p>	<p>Articolo 2 <i>La disciplina militare</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La disciplina del militare è l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate ed alle esigenze che ne derivano. Essa è regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza. 2. Per il conseguimento e il mantenimento della disciplina sono determinate le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità. Da ciò discendono il principio di gerarchia e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza. 3. Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti gerarchici. Nella disciplina tutti sono uguali di fronte al dovere ed al pericolo. 	<p><i>Art. 1346</i> <i>D.Lgv.</i> <i>66/2010</i></p>	<p>Titolo VIII Disciplina militare Capo I Fondamenti delle istituzioni militari</p> <p><i>Art. 1346 Disciplina militare</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La disciplina del militare è l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano. Essa è regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza. 2. Per il conseguimento e il mantenimento della disciplina sono determinate le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità. Da ciò discendono il principio di gerarchia e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza. 3. Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti gerarchici. Nella disciplina tutti sono uguali di fronte al dovere e al pericolo.
<p><i>Art. 3</i> <i>D.P.R.</i> <i>545/1986</i></p>	<p>Articolo 3 <i>I rapporti gerarchici</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I militari delle Forze armate sono ripartiti in tre categorie: <ol style="list-style-type: none"> a) ufficiali; b) sottufficiali; c) militari di truppa. 2. La tabella riportata nell'allegato A indica la successione gerarchica e la corrispondenza delle denominazioni dei gradi. 		
<p><i>Art. 4</i> <i>D.P.R.</i> <i>545/1986</i></p>	<p>Articolo 4 <i>La subordinazione</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La subordinazione è il rapporto di dipendenza determinato dalla gerarchia militare. Essa richiede il consapevole adempimento dei doveri 		

	del proprio stato, e in particolare di quello dell'obbedienza.		
<i>Art. 5 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Articolo 5 <i>L'obbedienza</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio ed alla disciplina, in conformità al giuramento prestato. 2. Il dovere dell'obbedienza è assoluto, salvo i limiti posti dalla legge e dal successivo art. 25. 	<i>Art. 1347 D.Lgv. 66/2010</i>	<p>Art. 1347 <i>Obbedienza</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformità al giuramento prestato. 2. Il dovere dell'obbedienza è assoluto, salvo i limiti posti dall' <i>articolo 1349</i>, comma 2 e dall'articolo 729 del regolamento.
<i>Art. 6 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Articolo 6 <i>Il giuramento</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il giuramento si presta in forma solenne, alla presenza della bandiera e del comandante del corpo; deve essere rinnovato ad ogni cambiamento di categoria del militare. 2. Gli ufficiali ed i sottufficiali prestano giuramento individuale; gli altri militari di norma collettivamente. 		
<i>Art. 7 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Articolo 7 <i>La bandiera</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La bandiera della Repubblica è il simbolo della Patria. 2. La bandiera da combattimento affidata ad una unità militare è, inoltre, il simbolo dell'onore dell'unità stessa nonché delle sue tradizioni, della sua storia, del ricordo dei suoi caduti. Essa va difesa fino all'estremo sacrificio. 3. Alla bandiera vanno tributati i massimi onori. 		
<i>Art. 8 D.P.R. 545/1986</i>	<p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p style="text-align: center;">Applicazione del regolamento di disciplina</p> <p>Articolo 8 <i>Condizioni di applicabilità</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il regolamento di disciplina militare si applica nei limiti disposti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5 della legge di principio sulla disciplina militare. 2. Le attribuzioni conferite al Ministro della difesa, dal presente regolamento, per quel che concerne i Corpi armati dello Stato sono devolute, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, ai Ministri alle cui dipendenze dirette i predetti Corpi sono posti. 		
<i>Art. 9 D.P.R. 545/1986</i>	<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">Doveri dei militari</p> <p style="text-align: center;">Capo I - Doveri generali</p> <p>Articolo 9 <i>Doveri attinenti al giuramento</i></p>	<i>Art. 712 T.U. D.P.R. 90/2010</i>	<p style="text-align: center;">Titolo VIII</p> <p style="text-align: center;">Disciplina militare</p> <p style="text-align: center;">Capo I</p> <p style="text-align: center;">Doveri dei militari</p> <p style="text-align: center;">Sezione I - Doveri generali</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Con il giuramento il militare di ogni grado s'impegna solennemente ad operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, con disciplina ed onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali ed intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita. 2. L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare. 		<p>Art. 712 Doveri attinenti al giuramento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con il giuramento di cui all'articolo 621, comma 6, del codice il militare di ogni grado s'impegna solennemente a operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, con disciplina e onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita. 2. L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.
<p><i>Art. 10 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Articolo 10 <i>Doveri attinenti al grado</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica. 2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possano comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 29. 3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione. 	<p><i>Art. 713 T.U. D.P.R. 90/2010</i></p>	<p>Art. 713 Doveri attinenti al grado</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica. 2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1483 del codice. 3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione.
<p><i>Art. 11 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Articolo 11 <i>Doveri attinenti alla posizione costituzionale del Presidente della Repubblica</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I militari hanno il dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unità nazionale e ha il comando delle Forze armate secondo l'art. 87 della Costituzione. 	<p><i>Art. 714 T.U. D.P.R. 90/2010</i></p>	<p>Art. 714 Doveri attinenti alla posizione costituzionale del Presidente della Repubblica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I militari hanno il dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unità nazionale e ha il comando delle Forze armate secondo l'articolo 87 della Costituzione.
<p><i>Art. 12 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Articolo 12 <i>Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dal principio di gerarchia derivano per il militare: <ol style="list-style-type: none"> a) il dovere di obbedienza nei confronti del Ministro della difesa e dei Sottosegretari di Stato per la difesa quando esercitano le funzioni loro conferite per delega del Ministro; b) i doveri inerenti al rapporto di subordinazione nei confronti dei superiori di grado e dei militari pari grado o di grado inferiore investiti di funzioni di comando o di carica direttiva, nei limiti delle attribuzioni loro conferite. 2. Nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare è tenuto ad osservare la via gerarchica. 3. Per la sostituzione del militare investito di comando o di carica direttiva in caso di morte, assenza o impedimento si applicano le disposizioni previste da ciascuna Forza armata o Corpo armato. 4. In mancanza di particolari disposizioni, al militare investito di comando o di carica direttiva deceduto, assente o impedito, subentra di iniziativa, fino alla nomina del successore da 	<p><i>Art. 715 T.U. D.P.R. 90/2010</i></p>	<p>Art. 715 Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dal principio di gerarchia derivano per il militare: <ol style="list-style-type: none"> a) il dovere di obbedienza nei confronti del Ministro della difesa e dei Sottosegretari di Stato per la difesa quando esercitano le funzioni loro conferite per delega del Ministro; b) i doveri inerenti al rapporto di subordinazione nei confronti dei superiori di grado e dei militari pari grado o di grado inferiore investiti di funzioni di comando o di carica direttiva, nei limiti delle attribuzioni loro conferite. 2. Nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare è tenuto a osservare la via gerarchica. 3. Per la sostituzione del militare investito di comando o di carica direttiva in caso di morte, assenza o impedimento si applicano le disposizioni previste da ciascuna Forza armata o Corpo armato. In mancanza di particolari disposizioni, al militare investito di comando o di carica direttiva deceduto, assente o impedito, subentra di iniziativa, fino alla nomina del successore da parte dell'autorità competente, il militare, che ne ha titolo, in servizio presso lo stesso comando o reparto più elevato in grado, e, a parità di grado, più anziano, tenendosi presente che il militare in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado

	<p>parte dell'autorità competente, il militare, che ne abbia titolo, in servizio presso lo stesso comando o reparto più elevato in grado, e, a parità di grado, più anziano, tenendosi presente che il militare in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dalle anzianità.</p> <p>5. In ogni atto riferito al servizio o compiuto in servizio che comporta l'assunzione di responsabilità con conseguente emanazione di ordini il militare delle categorie in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dall'anzianità.</p>		<p>delle altre categorie, prescindendo dalle anzianità.</p> <p>4. In ogni atto riferito al servizio o compiuto in servizio che comporta l'assunzione di responsabilità con conseguente emanazione di ordini il militare delle categorie in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dall'anzianità.</p>
<p><i>Art. 13</i> <i>D.P.R.</i> <i>545/1986</i></p>	<p><i>Articolo 13 Iniziativa</i></p> <p>1. Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui conferite con l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al fine di conseguire il risultato migliore.</p> <p>2. Il militare ha il dovere di assumere l'iniziativa quando manchi di ordini e sia nell'impossibilità di chiederne o di riceverne o quando non possa eseguire per contingente situazione quelli ricevuti o quando siano chiaramente mutate le circostanze che avevano determinato gli ordini impartiti. In tal caso deve:</p> <p>a) agire razionalmente e con senso di responsabilità per assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l'ordine originario;</p> <p>b) informare, appena possibile, i propri superiori.</p> <p>3. Il militare, specie se investito di particolari funzioni e responsabilità, non può invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze imprevedute, il non aver ricevuto ordini o direttive.</p>	<p><i>Art. 716</i> <i>T.U.</i> <i>D.P.R.</i> <i>90/2010</i></p>	<p>Art. 716 Iniziativa</p> <p>1. Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui conferite con l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al fine di conseguire il risultato migliore.</p> <p>2. In particolare, il militare assume l'iniziativa:</p> <p>a) in assenza di ordini e nell'impossibilità di chiederne o di riceverne;</p> <p>b) se non può eseguire per contingente situazione gli ordini ricevuti o se sono chiaramente mutate le circostanze che ne avevano determinato l'emanazione.</p> <p>3. Quando il militare assume l'iniziativa deve:</p> <p>a) agire razionalmente e con senso di responsabilità per assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l'ordine originario;</p> <p>b) informare, appena possibile, i propri superiori.</p> <p>4. Il militare, specie se investito di particolari funzioni e responsabilità, non può invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze imprevedute, il non aver ricevuto ordini o direttive.</p>
<p><i>Art. 14</i> <i>D.P.R.</i> <i>545/1986</i></p>	<p><i>Articolo 14 Senso di responsabilità</i></p> <p>1. Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.</p>	<p><i>Art. 717</i> <i>T.U.</i> <i>D.P.R.</i> <i>90/2010</i></p>	<p>Art. 717 Senso di responsabilità</p> <p>1. Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.</p>
<p><i>Art. 15</i> <i>D.P.R.</i> <i>545/1986</i></p>	<p><i>Articolo 15 Formazione militare</i></p> <p>1. Il militare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacità fisiche e psichiche per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico ricevuto e per far appropriato uso delle armi e dei mezzi affidatigli.</p> <p>2. Egli deve:</p> <p>a) tendere al miglioramento delle sue prestazioni al servizio delle Forze armate</p>	<p><i>Art. 718</i> <i>T.U.</i> <i>D.P.R.</i> <i>90/2010</i></p>	<p>Art. 718 Formazione militare</p> <p>1. Il militare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacità psicofisiche, sottoponendosi agli accertamenti sanitari previsti dal capo II del titolo II del presente libro, per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico ricevuto e per far appropriato uso delle armi e dei mezzi affidatigli.</p> <p>2. Egli deve:</p> <p>a) tendere al miglioramento delle sue prestazioni al</p>

	<p>attraverso la pratica di attività culturali e sportive;</p> <p>b) porre interesse alle vicende presenti e passate del corpo cui appartiene.</p> <p>3. L'amministrazione militare pone in atto ogni possibile misura al fine di agevolare il miglioramento della formazione militare.</p>		<p>servizio delle Forze armate attraverso la pratica di attività culturali e sportive;</p> <p>b) porre interesse alle vicende presenti e passate del corpo cui appartiene.</p> <p>3. L'Amministrazione militare pone in atto ogni possibile misura al fine di agevolare il miglioramento della formazione militare.</p>
<p><i>Art. 16</i> <i>D.P.R.</i> <i>545/1986</i></p>	<p><i>Articolo 16 Spirito di corpo</i></p> <p>1. Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni etiche e storiche del corpo, deve unire i membri di una stessa unità al fine di mantenere elevato ed accrescere il prestigio del corpo cui appartengono.</p> <p>2. Particolare impegno deve essere posto nell'illustrare la storia e le tradizioni del corpo ai militari che ne entrano a far parte.</p> <p>3. Lo spirito di corpo, pur essendo fonte di emulazione tra le unità, non deve però intaccare lo spirito di solidarietà tra tutti i componenti delle Forze armate.</p>	<p><i>Art. 719</i> <i>T.U.</i> <i>D.P.R.</i> <i>90/2010</i></p>	<p>Art. 719 Spirito di corpo</p> <p>1. Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni etiche e storiche del corpo, deve unire i membri di una stessa unità al fine di mantenere elevato e accrescere il prestigio del corpo cui appartengono.</p> <p>2. Particolare impegno deve essere posto nell'illustrare la storia e le tradizioni del corpo ai militari che ne entrano a far parte.</p> <p>3. Lo spirito di corpo, pur essendo fonte di emulazione tra le unità, non deve però intaccare lo spirito di solidarietà tra tutti i componenti delle Forze armate.</p>
<p><i>Art. 17</i> <i>D.P.R.</i> <i>545/1986</i></p>	<p><i>Articolo 17 Uniforme</i></p> <p>1. L'uniforme indica la Forza armata, il corpo, il grado dei militari, e, talvolta, le loro funzioni ed incarichi.</p> <p>2. Le stellette a cinque punte, distintivo peculiare dell'uniforme militare, sono il simbolo comune dell'appartenenza alle Forze armate.</p> <p>3. Apposite norme prescrivono la composizione, la foggia e l'uso dell'uniforme, che il militare non deve in alcun caso modificare o alterare, ed i casi in cui è obbligatorio indossarla.</p> <p>4. Il militare deve avere cura particolare dell'uniforme ed indossarla con decoro.</p> <p>5. L'uso dell'uniforme è vietato al militare:</p> <p>a) quando è sospeso dall'impiego, dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado;</p> <p>b) nello svolgimento delle attività private e pubbliche consentite.</p>	<p><i>Art. 720</i> <i>T.U.</i> <i>D.P.R.</i> <i>90/2010</i></p>	<p>Art. 720 Uniforme</p> <p>1. L'uniforme indica la Forza armata, il corpo, il grado dei militari, e, talvolta, le loro funzioni e incarichi.</p> <p>2. Le stellette a cinque punte, distintivo peculiare dell'uniforme militare, sono il simbolo comune dell'appartenenza alle Forze armate.</p> <p>3. Apposite norme prescrivono la composizione, la foggia e l'uso dell'uniforme, che il militare non deve in alcun caso modificare o alterare, e i casi in cui è obbligatorio indossarla.</p> <p>4. Il militare deve avere cura particolare dell'uniforme e indossarla con decoro.</p> <p>5. L'uso dell'uniforme è vietato al militare:</p> <p>a) quando è sospeso dall'impiego, dal servizio o dalle funzioni del grado;</p> <p>b) nello svolgimento delle attività private e pubbliche consentite.</p>
<p><i>Art. 18</i> <i>D.P.R.</i> <i>545/1986</i></p>	<p><i>Articolo 18 Dignità e decoro del militare</i></p> <p>1. L'aspetto esteriore del militare deve essere decoroso, come richiede la dignità della sua condizione e deve comunque essere tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti.</p>	<p><i>Art. 721</i> <i>T.U.</i> <i>D.P.R.</i> <i>90/2010</i></p>	<p>Art. 721 Dignità e decoro del militare</p> <p>1. L'aspetto esteriore del militare deve essere decoroso, come richiede la dignità della sua condizione e deve comunque essere tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti.</p>
<p><i>Art. 19</i> <i>D.P.R.</i></p>	<p><i>Articolo 19 Doveri attinenti alla tutela del segreto ed al riserbo sulle questioni militari</i></p>	<p><i>Art. 722</i> <i>T.U.</i></p>	<p>Art. 722 Doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari</p>

545/1986	<p>1. Il militare, oltre ad osservare scrupolosamente le norme in materia di tutela del segreto, deve:</p> <p>a) acquisire e mantenere l'abitudine al riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione può recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti argomenti o notizie;</p> <p>b) evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possano costituire materiale informativo;</p> <p>c) riferire sollecitamente ai superiori ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza e che possa interessare la sicurezza dello Stato e delle istituzioni repubblicane, o la salvaguardia delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari.</p>	D.P.R. 90/2010	<p>1. Il militare, oltre a osservare scrupolosamente le norme in materia di tutela del segreto, deve:</p> <p>a) acquisire e mantenere l'abitudine al riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione può recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti argomenti o notizie;</p> <p>b) evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possono costituire materiale informativo;</p> <p>c) riferire sollecitamente ai superiori ogni informazione di cui è venuto a conoscenza e che può interessare la sicurezza dello Stato e delle istituzioni repubblicane, o la salvaguardia delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari.</p>
Art. 20 D.P.R. 545/1986	<p>Articolo 20 <i>Tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari</i></p> <p>1. Il militare deve avere cura delle armi, dei mezzi, dei materiali a lui affidati ed adottare le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione. Egli deve opporsi con decisione ad ogni atto che possa, anche indirettamente, determinare pericolo o arrecare danno alle armi, ai mezzi, ai materiali ed alle installazioni militari.</p> <p>2. Nell'ambito delle installazioni militari il comandante o il direttore dell'installazione stessa può disporre l'adozione, da parte degli organi di servizio, di particolari controlli al personale in uscita o in entrata per impedire che sia asportato materiale dell'Amministrazione militare o che sia introdotto materiale che possa nuocere al singolo o alla comunità.</p>	Art. 723 T.U. D.P.R. 90/2010	<p>Art. 723 <i>Tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari</i></p> <p>1. Il militare deve avere cura delle armi, dei mezzi, dei materiali a lui affidati e adottare le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione. Egli deve opporsi con decisione a ogni atto che può, anche indirettamente, determinare pericolo o arrecare danno alle armi, ai mezzi, ai materiali e alle installazioni militari.</p> <p>2. Nell'ambito delle installazioni militari il comandante o il direttore dell'installazione stessa può disporre l'adozione, da parte degli organi di servizio, di particolari controlli al personale in uscita o in entrata per impedire l'asportazione di materiale dell'Amministrazione militare o l'introduzione di materiale che può nuocere al singolo o alla comunità.</p>
		Art. 724 T.U. D.P.R. 90/2010	<p>Art. 724 <i>Osservanza di doveri ulteriori</i></p> <p>1. Il militare è tenuto all'osservanza dei doveri individuati con istruzioni vincolanti del Capo di stato maggiore della difesa, dei Capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, inerenti:</p> <p>a) i servizi territoriali e di presidio;</p> <p>b) la disciplina delle uniformi;</p> <p>c) le norme per la vita e il servizio interno delle installazioni militari.</p> <p>2. Le istruzioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e adeguatamente diffuse negli enti o reparti militari secondo modalità dettate dalle medesime.</p> <p>3. La violazione dei doveri di servizio e degli obblighi di comportamento individuati dalle istruzioni costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 1352 del codice.</p>
Art. 21	Capo II - Doveri dei superiori	Art. 725	Sezione II

<p><i>D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Articolo 21 <i>Doveri propri dei superiori</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il superiore deve tenere per norma del proprio operato che il grado e l'autorità gli sono conferiti perché siano impiegati ed esercitati unicamente al servizio ed a vantaggio delle Forze armate e per far osservare dai dipendenti le leggi, i regolamenti, gli ordini militari e le disposizioni di servizio. Per primo egli deve dare l'esempio del rispetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti: dovere tanto più imperioso quanto più è elevato il suo grado. 2. Il superiore deve mantenere salda la disciplina dei militari dipendenti e mirare a conseguire la massima efficienza dell'unità, ente o ufficio al quale è preposto. Egli deve in particolare: <ol style="list-style-type: none"> a) rispettare nei rapporti con gli inferiori la pari dignità di tutti ed informare sempre le proprie valutazioni a criteri di obiettività e giustizia; b) evitare, di massima, di richiamare in pubblico il militare che ha mancato. Per riprenderlo, sempre che sia possibile, deve chiamarlo in disparte e usare, nel richiamo, forma breve ed energica, riferendosi unicamente al fatto del momento; c) approfondire la conoscenza dei dipendenti, valutarne le precipue qualità individuali e svilupparne la personalità; d) provvedere all'istruzione militare del personale e attuare le misure intese a promuovere l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica, la preparazione professionale e la consapevole partecipazione; e) curare le condizioni di vita e di benessere del personale; f) assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti; g) accordare i colloqui richiesti, anche per motivi di carattere privato o familiare, nelle forme stabilite e provvedere ad una sollecita valutazione delle istanze presentate nei modi prescritti; h) tenere in ogni occasione esemplare comportamento ed agire con fermezza, comprensione ed imparzialità; i) porre tutte le proprie energie affinché l'inferiore possa essere messo nella condizione migliore per eseguire l'ordine avuto. 	<p><i>T.U. D.P.R. 90/2010</i></p>	<p style="text-align: center;">Doveri dei superiori</p> <p>Art. 725 <i>Doveri propri dei superiori</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il superiore deve tenere per norma del proprio operato che il grado e l'autorità gli sono conferiti per impiegarli ed esercitarli unicamente al servizio e a vantaggio delle Forze armate e per far osservare dai dipendenti le leggi, i regolamenti, gli ordini militari e le disposizioni di servizio. Per primo egli deve dare l'esempio del rispetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti: dovere tanto più imperioso quanto più è elevato il suo grado. 2. Il superiore deve mantenere salda la disciplina dei militari dipendenti e mirare a conseguire la massima efficienza dell'unità, ente o ufficio al quale è preposto. Egli deve in particolare: <ol style="list-style-type: none"> a) rispettare nei rapporti con gli inferiori la pari dignità di tutti e informare sempre le proprie valutazioni a criteri di obiettività e giustizia; b) evitare, di massima, di richiamare in pubblico il militare che ha mancato. Per riprenderlo, sempre se possibile, deve chiamarlo in disparte e usare, nel richiamo, forma breve ed energica, riferendosi unicamente al fatto del momento; c) approfondire la conoscenza dei dipendenti, valutarne le precipue qualità individuali e svilupparne la personalità; d) provvedere all'istruzione militare del personale e attuare le misure intese a promuovere l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica, la preparazione professionale e la consapevole partecipazione; e) curare le condizioni di vita e di benessere del personale; f) assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti; g) accordare i colloqui richiesti, anche per motivi di carattere privato o familiare, nelle forme stabilite e provvedere a una sollecita valutazione delle istanze presentate nei modi prescritti; h) tenere in ogni occasione esemplare comportamento e agire con fermezza, comprensione e imparzialità; i) porre tutte le proprie energie al fine di mettere l'inferiore nella condizione migliore per eseguire l'ordine avuto.
<p><i>Art. 22 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Articolo 22 <i>Doveri del comandante di corpo</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al comando o alla direzione di unità, di ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico ed amministrativo, esercita le funzioni di comandante di corpo. 2. Il comandante di corpo, oltre ai doveri generali comuni a tutti i superiori, ha doveri particolari. Egli, nell'ambito del corpo, è direttamente responsabile della disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego, dell'addestramento del personale e, nei limiti 	<p><i>Art. 726 T.U. D.P.R. 90/2010</i></p>	<p>Art. 726 <i>Doveri del comandante di corpo</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al comando o alla direzione di unità, di ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico e amministrativo, esercita le funzioni di comandante di corpo. 2. Il comandante di corpo, oltre ai doveri generali comuni a tutti i superiori, ha doveri particolari. Egli, nell'ambito del corpo, è direttamente responsabile della disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego, dell'addestramento del personale, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa. Esplica,

	<p>previsti da apposite norme, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa. Esplica, inoltre, le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le leggi ed i regolamenti vigenti nei riguardi dei propri dipendenti.</p> <p>3. Apposite disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo e definiscono le autorità militari cui è attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.</p>		<p>inoltre, le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo l'ordinamento vigente nei riguardi dei propri dipendenti.</p> <p>3. Apposite disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo e definiscono le autorità militari cui è attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.</p>
<p><i>Art. 23 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Articolo 23 <i>Emanazione di ordini</i></p> <p>1. Gli ordini, emanati in conformità e nei casi previsti dalla legge, devono essere formulati con chiarezza in modo che non possa nascere dubbio od esitazione in chi li riceve.</p> <p>2. Soltanto quando lo impongono imprescindibili esigenze connesse con il servizio il superiore può emanare ordini in deroga alle disposizioni di servizio, dandone tempestiva comunicazione all'autorità che ha emanato le disposizioni derogate.</p> <p>3. Il superiore, qualora debba impartire un ordine ad un militare non direttamente dipendente, deve rivolgersi all'autorità da cui questi dipende, salvo casi urgenti in cui ha facoltà di agire direttamente, riferendo immediatamente all'autorità suddetta. In tale caso egli deve farsi riconoscere e specificare, se necessario, l'incarico ricoperto.</p>	<p><i>Art. 727 T.U. D.P.R. 90/2010</i></p>	<p>Art. 727 <i>Emanazione di ordini</i></p> <p>1. Gli ordini, emanati in conformità e nei casi previsti dal codice, devono essere formulati con chiarezza in modo da evitare dubbi o esitazione in chi li riceve.</p> <p>2. Soltanto quando lo impongono imprescindibili esigenze connesse con il servizio il superiore può emanare ordini in deroga alle disposizioni di servizio, dandone tempestiva comunicazione all'autorità che ha emanato le disposizioni derogate.</p> <p>3. Il superiore, se deve impartire un ordine a un militare non direttamente dipendente, si rivolge all'autorità da cui questi dipende, salvo casi urgenti in cui ha facoltà di agire direttamente, riferendo immediatamente all'autorità suddetta. In tale caso egli deve farsi riconoscere e specificare, se necessario, l'incarico ricoperto.</p>
<p><i>Art. 24 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Articolo 24 <i>Comportamento nei confronti di militari in stato di grave alterazione</i></p> <p>1. Nel caso in cui un militare in stato di grave alterazione fisica o psichica trascenda negli atti in modo da determinare il pericolo di danno alla propria o altrui persona oppure a cose, i militari presenti, sotto la guida del più anziano, devono adoperarsi in modo idoneo per prevenire o contenere il danno e richiedere l'immediato intervento sanitario militare o civile.</p>	<p><i>Art. 728 T.U. D.P.R. 90/2010</i></p>	<p>Art. 728 <i>Comportamento nei confronti di militari in stato di grave alterazione</i></p> <p>1. Se un militare in stato di grave alterazione fisica o psichica trascende negli atti in modo da determinare il pericolo di danno alla propria o altrui persona oppure a cose, i militari presenti, sotto la guida del più anziano, devono adoperarsi in modo idoneo per prevenire o contenere il danno e richiedere l'immediato intervento sanitario militare o civile.</p>
<p><i>Art. 25 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Capo III - Doveri degli inferiori</p> <p>Articolo 25 <i>Esecuzione di ordini</i></p> <p>1. Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti delle relative norme di legge e di regolamento, nonché osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio. In particolare egli deve:</p> <p>a) astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la corretta esecuzione di quanto ordinato;</p> <p>b) obbedire all'ordine ricevuto da un superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto prima il superiore diretto;</p>	<p><i>Art. 729 T.U. D.P.R. 90/2010</i></p>	<p>Sezione III Doveri degli inferiori</p> <p>Art. 729 <i>Esecuzione di ordini</i></p> <p>1. Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti stabiliti dal codice e dal regolamento, nonché osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio. In particolare egli deve:</p> <p>a) astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la corretta esecuzione di quanto ordinato;</p> <p>b) obbedire all'ordine ricevuto da un superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto prima il superiore diretto;</p> <p>c) far presente, se sussiste, l'esistenza di contrasto con</p>

	<p>c) far presente, ove sussista, l'esistenza di contrasto con l'ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine ed informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine.</p> <p>2. Il militare al quale venga impartito un ordine che non ritenga conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è tenuto ad eseguirlo se l'ordine è confermato. Secondo quanto disposto dalle norme di principio, il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine ed informare al più presto i superiori.</p>		<p>l'ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine e informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine.</p> <p>2. Il militare al quale è impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è tenuto a eseguirlo se l'ordine è confermato. Secondo quanto disposto dalle norme del codice, il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e informare al più presto i superiori.</p>
<p><i>Art. 26 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Articolo 26 <i>Servizi regolati da consegna</i></p> <p>1. La consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio.</p> <p>2. Il militare comandato in servizio regolato da consegna deve essere perfettamente a conoscenza della stessa, deve osservarla scrupolosamente e farla osservare da tutti. Egli non può farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato.</p> <p>3. Tutti i militari devono rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e devono agevolarlo nell'assolvimento del compito.</p>	<p><i>Art. 730 T.U. D.P.R. 90/2010</i></p>	<p>Art. 730 <i>Servizi regolati da consegna</i></p> <p>1. La consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio.</p> <p>2. Il militare comandato in servizio regolato da consegna deve essere perfettamente a conoscenza della stessa, deve osservarla scrupolosamente e farla osservare da tutti. Egli non può farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato.</p> <p>3. Tutti i militari devono rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e devono agevolarlo nell'assolvimento del compito.</p>
<p><i>Art. 27 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Articolo 27 <i>Saluto militare</i></p> <p>1. Il saluto militare è manifestazione di disciplina e di osservanza dei doveri derivanti dai rapporti gerarchici ed è dovuto, nelle forme prescritte, dal militare in uniforme a tutti i superiori.</p> <p>2. Il militare in abito civile, quando si trovi in una delle condizioni indicate nel terzo comma dell'art. 5 della legge di principio sulla disciplina militare, saluta con le forme usuali tra i civili.</p> <p>3. La restituzione del saluto è sempre obbligatoria.</p> <p>4. Apposite disposizioni regolano i casi particolari nei quali il militare è dispensato dal saluto.</p>	<p><i>Art. 731 T.U. D.P.R. 90/2010</i></p>	<p>Art. 731 <i>Saluto militare</i></p> <p>1. Il saluto militare è manifestazione di disciplina e di osservanza dei doveri derivanti dai rapporti gerarchici ed è dovuto, nelle forme prescritte, dal militare in uniforme a tutti i superiori.</p> <p>2. Il militare in abito civile, se si trova in una delle condizioni indicate nell'articolo 1350, comma 2, del codice, saluta con le forme usuali tra i civili.</p> <p>3. La restituzione del saluto è sempre obbligatoria.</p> <p>4. Con le istruzioni e le direttive di cui all'articolo 724 sono regolati i casi particolari nei quali il militare è dispensato dal saluto.</p>
<p><i>Art. 28 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">Esercizio dei diritti derivanti dalla Costituzione</p> <p>Articolo 28 <i>Diritti dei militari</i></p> <p>1. Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini.</p> <p>2. Per i fini previsti dalle norme di principio sulla disciplina militare sono imposti ai militari le limitazioni ed i particolari doveri ivi previsti.</p>		

<i>Art. 29 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Articolo 29 <i>Diritti politici</i></p> <p>1. L'esercizio dei diritti politici spetta ai militari nei limiti e con le modalità previste dalla legge di principio sulla disciplina militare nonché dalle altre disposizioni di legge vigenti.</p>		
<i>Art. 30 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Articolo 30 Diritto di riunione</p> <p>1. Il diritto di riunione dei militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare.</p> <p>2. Nei casi in cui le riunioni sono consentite, queste devono essere autorizzate dall'autorità competente.</p>		
<i>Art. 31 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Articolo 31 Diritto di associazione</p> <p>1. Il diritto di associazione dei militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare e dal presente regolamento.</p> <p>2. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge ed a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato.</p>		
<i>Art. 32 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Articolo 32 Diritto di informazione</p> <p>1. Il diritto di informazione dei militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare.</p>		
<i>Art. 33 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Articolo 33 Pubblica manifestazione del pensiero</p> <p>1. La pubblica manifestazione del pensiero dei militari è disciplinata dalla legge di principio sulla disciplina militare.</p> <p>2. Quando si tratta di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio la prescritta autorizzazione deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per l'Esercito, dai comandi di regione militare e dai comandi di corpo d'armata ad eccezione dell'Arma dei carabinieri per la quale è competente il comando generale; b) per la Marina, dal comando in capo della squadra navale, dai comandi in capo di dipartimento, dai comandi militari marittimi autonomi; c) per l'Aeronautica, dai comandi di regione aerea; d) per il Corpo della guardia di finanza, dal comando generale. <p>3. Per i militari non dipendenti dai comandi sopra indicati l'autorizzazione deve essere rilasciata dall'autorità più elevata in grado dalla quale i militari stessi dipendono.</p> <p>4. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sarà contenuta. La risposta dell'autorità competente deve pervenire al</p>		

	richiedente in tempo utile.		
<i>Art. 34 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Articolo 34 Libertà di movimento</p> <p>1. La potestà di vietare o limitare nel tempo e nella distanza l'allontanamento dei militari dalla località di servizio, nei casi previsti dalla legge di principio sulla disciplina militare, è esercitata dal comandante di corpo o da altra autorità superiore, nonché dal comandante di distaccamento o posto isolato solo per urgenti necessità operative o in presenza di oggettive situazioni di pericolo.</p>		
<i>Art. 35 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Articolo 35 Assistenza spirituale ed esercizio del culto</p> <p>1. L'esercizio del culto da parte dei militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare.</p> <p>2. Compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante del corpo o altra autorità superiore rende possibile ai militari che vi abbiano interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che vengono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze armate.</p> <p>3. Qualora un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richieda i conforti della sua religione, i Ministri di questa devono essere chiamati ad assisterlo.</p>		
<i>Art. 36 D.P.R. 545/1986</i>	<p style="text-align: center;">TITOLO V Norme di comportamento e di servizio</p> <p style="text-align: center;">Capo I - Norme di comportamento</p> <p>Articolo 36 <i>Contegno del militare</i></p> <p>1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate.</p> <p>2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza.</p> <p>3. In particolare deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro; b) prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto; c) consegnare prontamente al superiore o alle autorità competenti denaro o cosa che abbia trovato o che gli siano pervenuti per errore; d) astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcoliche ed evitare l'uso di sostanze che possano alterare l'equilibrio psichico; e) rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose ed i simboli sacri ed astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da azioni che possano costituire offesa al senso religioso dei partecipanti. <p>4. Richiestone anche verbalmente da appartenenti alla polizia giudiziaria, deve prestare loro il proprio concorso.</p>	<i>Art. 732 T.U. D.P.R. 90/2010</i>	<p style="text-align: center;">Capo II Norme di comportamento e di servizio Sezione I Norme di comportamento</p> <p>Art. 732 <i>Contegno del militare</i></p> <p>1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate.</p> <p>2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza.</p> <p>3. In particolare deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro; b) prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto; c) consegnare prontamente al superiore o alle autorità competenti denaro o cosa che ha trovato o che gli sono pervenuti per errore; d) astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcoliche ed evitare l'uso di sostanze che possono alterare l'equilibrio psichico; e) rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose e i simboli sacri e astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da azioni che possono costituire offesa al senso religioso dei partecipanti. <p>4. Deve prestare il proprio concorso agli appartenenti alla polizia giudiziaria, anche quando gli è richiesto verbalmente.</p> <p>5. Il personale dell'Arma dei carabinieri deve improntare il proprio contegno, oltre che alle norme</p>

			<p>previste dai precedenti commi, ai seguenti ulteriori doveri:</p> <p>a) mantenere, anche nella vita privata, una condotta seria e decorosa;</p> <p>b) osservare i doveri del suo stato, anche nel contrarre relazioni o amicizie;</p> <p>c) salvaguardare nell'ambito del reparto la serenità e la buona armonia, anche nell'interesse del servizio;</p> <p>d) mantenere un perfetto e costante buon accordo con gli altri militari;</p> <p>e) usare modi cortesi con qualsiasi cittadino.</p> <p>6. Per il personale dell'Arma dei carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare:</p> <p>a) la negligenza e il ritardo ingiustificato nell'assolvimento dei doveri connessi con le speciali attribuzioni che i militari dell'Arma dei carabinieri disimpegnano, in esecuzione di ordini, a richiesta dell'autorità ovvero d'iniziativa;</p> <p>b) ricorrere allo scritto anonimo;</p> <p>c) fare uso smodato di sostanze alcoliche o, comunque, di sostanze stupefacenti;</p> <p>d) non onorare i debiti o contrarli con persone moralmente o penalmente controindicate.</p>
<p><i>Art. 37</i> <i>D.P.R.</i> <i>545/1986</i></p>	<p>Articolo 37 <i>Norme di tratto</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La correttezza nel tratto costituisce preciso dovere del militare. 2. Nei rapporti orali o scritti di servizio tra militari di grado diverso deve essere usata la terza persona. 3. Il militare si presenta al superiore con il saluto, indicando il grado ed il cognome. Nel riferirsi e nel rivolgersi ad altro militare deve usare l'indicazione del grado o della carica, seguita o meno dal cognome. 4. È fatta salva la consuetudine circa l'uso dell'appellativo «comandante» e, per gli ufficiali inferiori della Marina, dell'appellativo «signore», seguito o meno dal cognome. 5. I militari che per la prima volta si trovino insieme per rapporti di servizio devono presentarsi scambievolmente; quando sono di grado diverso si presenta per primo il meno elevato in grado. 	<p><i>Art. 733</i> <i>T.U.</i> <i>D.P.R.</i> <i>90/2010</i></p>	<p>Art. 733 <i>Norme di tratto</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La correttezza nel tratto costituisce preciso dovere del militare. 2. Nei rapporti, orali o scritti, di servizio tra militari di grado diverso deve essere usata la terza persona. 3. Il militare si presenta al superiore con il saluto, indicando il grado e il cognome. Nel riferirsi e nel rivolgersi ad altro militare deve usare l'indicazione del grado o della carica, seguita o meno dal cognome. 4. E' fatta salva la consuetudine circa l'uso dell'appellativo «comandante» e, per gli ufficiali inferiori della Marina militare, dell'appellativo «signore», seguito o meno dal cognome. 5. I militari che per la prima volta si trovino insieme per rapporti di servizio devono presentarsi scambievolmente; quando sono di grado diverso si presenta per primo il meno elevato in grado.
<p><i>Art. 38</i> <i>D.P.R.</i> <i>545/1986</i></p>	<p>Articolo 38 <i>Senso dell'ordine</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini della funzionalità ed efficienza delle Forze armate il militare deve compiere ogni operazione con le prescritte modalità, assegnare un posto per ogni oggetto, tenere ogni cosa nel luogo stabilito. 2. L'ordine deve essere patrimonio di ogni militare. 	<p><i>Art. 734</i> <i>T.U.</i> <i>D.P.R.</i> <i>90/2010</i></p>	<p>Art. 734 <i>Senso dell'ordine</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini della funzionalità ed efficienza delle Forze armate il militare deve compiere ogni operazione con le prescritte modalità, assegnare un posto per ogni oggetto, tenere ogni cosa nel luogo stabilito. 2. L'ordine deve essere patrimonio di ogni militare.
<p><i>Art. 39</i> <i>D.P.R.</i> <i>545/1986</i></p>	<p>Articolo 39 <i>Relazioni con i superiori</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina. 2. Il Ministro della difesa può delegare altra 	<p><i>Art. 735</i> <i>T.U.</i> <i>D.P.R.</i> <i>90/2010</i></p>	<p>Art. 735 <i>Relazioni con i superiori</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina. 2. Il Ministro della difesa può delegare altra autorità civile o militare a ricevere il richiedente.

	<p>autorità civile o militare a ricevere il richiedente.</p> <p>3. La richiesta di conferire con dette autorità deve essere trasmessa con la massima sollecitudine.</p> <p>4. Il superiore che la inoltra, nel caso si tratti di questioni di servizio, deve esprimere il proprio motivato parere in merito all'oggetto della richiesta.</p> <p>5. Qualunque militare può far pervenire al Ministro della difesa, tramite il comandante di corpo o altra autorità superiore, un plico chiuso nel quale siano trattate solo questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto di impiego o di servizio.</p> <p>6. Qualunque militare può presentarsi direttamente:</p> <p>a) ai propri superiori fino al comandante di compagnia o reparto corrispondente per giustificati motivi;</p> <p>b) a qualsiasi superiore fino al comandante di corpo per gravi ed urgenti motivi;</p> <p>c) all'autorità competente o a qualsiasi superiore in casi di urgenza che interessino la sicurezza del reparto o quando si tratti di questioni attinenti alla sicurezza dello Stato o alla salvaguardia di vite umane.</p> <p>7. In ogni caso l'inferiore deve informare, appena possibile, il superiore per il cui tramite avrebbe dovuto corrispondere in via normale.</p> <p>8. Ogni militare può conferire direttamente con l'autorità incaricata di una ispezione, sempre che ciò sia consentito mediante apposita comunicazione nell'ordine del giorno del corpo ispezionato.</p>		<p>3. La richiesta di conferire con dette autorità deve essere trasmessa con la massima sollecitudine.</p> <p>4. Il superiore che la inoltra, nel caso si tratti di questioni di servizio, deve esprimere il proprio motivato parere in merito all'oggetto della richiesta.</p> <p>5. Qualunque militare può far pervenire al Ministro della difesa, tramite il comandante di corpo o altra autorità superiore, un plico chiuso nel quale sono trattate solo questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto di impiego o di servizio.</p> <p>6. Qualunque militare può presentarsi direttamente:</p> <p>a) ai propri superiori fino al comandante di compagnia o reparto corrispondente per giustificati motivi;</p> <p>b) a qualsiasi superiore fino al comandante di corpo per gravi e urgenti motivi;</p> <p>c) all'autorità competente o a qualsiasi superiore in casi di urgenza che interessano la sicurezza del reparto o se si tratta di questioni attinenti alla sicurezza dello Stato o alla salvaguardia di vite umane.</p> <p>7. In ogni caso l'inferiore deve informare, appena possibile, il superiore per il cui tramite avrebbe dovuto corrispondere in via normale.</p> <p>8. Ogni militare può conferire direttamente con l'autorità incaricata di una ispezione, sempre se consentito mediante apposita comunicazione nell'ordine del giorno del corpo ispezionato.</p>
<p><i>Art. 40 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Articolo 40 <i>Presentazione e visite all'atto dell'assunzione di comando o incarico</i></p> <p>1. L'ufficiale o il sottufficiale che assume quale titolare un comando o la direzione di un servizio viene presentato ai dipendenti secondo le particolari norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato.</p> <p>2. Di norma l'ufficiale o il sottufficiale destinato a un comando, unità o servizio:</p> <p>a) è presentato ai propri dipendenti dal superiore diretto;</p> <p>b) deve effettuare le previste visite di dovere e di cortesia nelle circostanze e secondo le modalità prescritte in appositi regolamenti.</p>	<p><i>Art. 736 T.U. D.P.R. 90/2010</i></p>	<p>Art. 736 <i>Presentazione e visite all'atto dell'assunzione di comando o incarico</i></p> <p>1. L'ufficiale o il sottufficiale che assume quale titolare un comando o la direzione di un servizio è presentato ai dipendenti secondo le particolari norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato.</p> <p>2. Di norma l'ufficiale o il sottufficiale destinato a un comando, unità o servizio:</p> <p>a) è presentato ai propri dipendenti dal superiore diretto;</p> <p>b) deve effettuare le previste visite di dovere e di cortesia nelle circostanze e secondo le modalità prescritte in appositi regolamenti.</p>
<p><i>Art. 41 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Articolo 41 <i>Qualifiche militari apposte al nome</i></p> <p>1. Nei documenti ufficiali e nelle carte da visita usate in relazioni di servizio, il nome del militare deve essere accompagnato dall'indicazione di grado e della carica rivestita.</p>	<p><i>Art. 737 T.U. D.P.R. 90/2010</i></p>	<p>Art. 737 <i>Qualifiche militari apposte al nome</i></p> <p>1. Nei documenti ufficiali e nelle carte da visita usate in relazioni di servizio, il nome del militare deve essere accompagnato dall'indicazione del grado e della carica rivestita.</p>
<p><i>Art. 42 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Articolo 42 <i>Sottoscrizioni e spese collettive</i></p> <p>1. Le sottoscrizioni di carattere collettivo devono essere autorizzate dal Ministro della difesa.</p>	<p><i>Art. 738 T.U. D.P.R. 90/2010</i></p>	<p>Art. 738 <i>Sottoscrizioni e spese collettive</i></p> <p>1. Le sottoscrizioni di carattere collettivo devono essere autorizzate dal Ministro della difesa.</p>

	<p>2. In caso di manifestazioni a carattere affettivo - rallegramenti, commiati, auguri, condoglianze, solidarietà sociale - è data facoltà al comandante di corpo, di ente e di distacco di autorizzare spese collettive, purché contenute in limiti modesti e ripartite, in proporzione agli emolumenti, fra tutti i militari che aderiscono alla manifestazione.</p> <p>3. L'adesione deve essere, comunque, strettamente volontaria e personale.</p>		<p>2. In caso di manifestazioni a carattere affettivo - rallegramenti, commiati, auguri, condoglianze, solidarietà sociale - è data facoltà al comandante di corpo, di ente e di distacco di autorizzare spese collettive, purché contenute in limiti modesti e ripartite, in proporzione agli emolumenti, fra tutti i militari che aderiscono alla manifestazione.</p> <p>3. L'adesione deve essere, comunque, strettamente volontaria e personale.</p>
<p><i>Art. 43 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Capo II - Norme di servizio</p> <p>Articolo 43 <i>Lingua da usare in servizio</i></p> <p>1. In servizio è obbligatorio l'uso della lingua italiana, tranne che si tratti di servizio a carattere internazionale.</p>	<p><i>Art. 739 T.U. D.P.R. 90/2010</i></p>	<p>Sezione II Norme di servizio</p> <p>Art. 739 <i>Lingua da usare in servizio</i></p> <p>1. In servizio è obbligatorio l'uso della lingua italiana, se non si tratta di servizio a carattere internazionale.</p>
<p><i>Art. 44 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Articolo 44 <i>Orari e turni di servizio</i></p> <p>1. Ogni militare è tenuto ad osservare l'orario di servizio.</p> <p>2. I turni di servizio, salve particolari esigenze, devono essere regolati in modo che siano sempre rispettati, a terra e a bordo, gli orari prestabiliti, i turni di riposo e, in particolare, il riposo festivo. Gli stessi debbono essere equamente ripartiti e, per quelli più impegnativi, il personale deve poter usufruire di adeguato periodo di riposo.</p> <p>3. Apposite norme disciplinano orari di servizio e turni di riposo.</p>	<p><i>Art. 740 T.U. D.P.R. 90/2010</i></p>	<p>Art. 740 <i>Orari e turni di servizio</i></p> <p>1. Ogni militare è tenuto a osservare l'orario di servizio.</p> <p>2. I turni di servizio, salve particolari esigenze, devono essere regolati in modo da rispettare sempre, a terra e a bordo, gli orari prestabiliti, i turni di riposo e, in particolare, il riposo festivo. Gli stessi devono essere equamente ripartiti e, per quelli più impegnativi, il personale deve poter usufruire di adeguato periodo di riposo.</p> <p>3. Apposite norme disciplinano orari di servizio e turni di riposo.</p>
<p><i>Art. 45 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Articolo 45 <i>Libera uscita</i></p> <p>1. I volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio, i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi ed i graduati e militari in servizio di leva fruiscono di libera uscita secondo turni o orari stabiliti dalle norme in vigore per ciascuna Forza armata o Corpo armato.</p> <p>1-bis. Quanto previsto al comma 1, si applica altresì al rimanente personale volontario in ferma breve o di leva vincolato a ferme speciali che pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento fruisce degli alloggiamenti di reparto o di unità navale.</p> <p>1-ter. Al personale di cui al comma 1-bis, fatte salve improrogabili esigenze di servizio e procedimenti disciplinari in corso, possono, qualora il militare ne faccia richiesta, essere concessi permessi speciali notturni.</p> <p>2. I turni ed orari predetti debbono essere resi pubblici nell'ambito di ciascuna unità mediante affissione all'albo del reparto.</p> <p>3. Il comandante di compagnia o reparto, competente secondo le disposizioni vigenti in ciascuna Forza armata o Corpo armato, può anticipare o prorogare l'orario della libera uscita dei militari dipendenti che di volta in volta ne</p>	<p><i>Art. 741 T.U. D.P.R. 90/2010</i></p>	<p>Art. 741 <i>Libera uscita</i></p> <p>1. I volontari in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio, gli allievi delle scuole, delle accademie e degli altri istituti di istruzione militare fruiscono di libera uscita secondo turni od orari stabiliti dalle disposizioni in vigore per ciascuna Forza armata.</p> <p>2. Quanto previsto al comma 1 si applica, altresì, al rimanente personale in ferma che pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento fruisce degli alloggiamenti di reparto o di unità navale.</p> <p>3. I turni e orari predetti devono essere resi pubblici nell'ambito di ciascuna unità mediante affissione all'albo del reparto.</p> <p>4. Il comandante di compagnia o reparto, competente secondo le disposizioni vigenti in ciascuna Forza armata o Corpo armato, può anticipare o prorogare l'orario della libera uscita dei militari dipendenti che di volta in volta ne facciano richiesta per motivate esigenze, mediante concessione di permessi.</p>

	facciano richiesta per motivate esigenze, mediante concessione di permessi.		
<i>Art. 46 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Articolo 46 <i>Licenza e permessi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le licenze vengono concesse ai militari dalle competenti autorità gerarchiche per periodi superiori alle 24 ore. 2. A richiesta degli interessati l'autorità gerarchica competente può concedere, per particolari esigenze, permessi per periodi non superiori alle 24 ore. 3. Il militare in licenza deve osservare le apposite norme; l'inosservanza costituisce grave mancanza disciplinare. 4. Al militare in licenza o in permesso può essere ordinato di rientrare in servizio ove particolari esigenze lo richiedano. 	<i>Art. 742 T.U. D.P.R. 90/2010</i>	<p>Art. 742 <i>Licenze e permessi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le licenze sono concesse ai militari dalle competenti autorità gerarchiche per periodi superiori alle 24 ore. 2. A richiesta degli interessati l'autorità gerarchica competente può concedere, per particolari esigenze, permessi per periodi non superiori alle 24 ore. 3. Il militare in licenza deve osservare le apposite norme; l'inosservanza costituisce grave mancanza disciplinare. 4. Al militare in licenza o in permesso può essere ordinato di rientrare in servizio se particolari esigenze lo richiedono.
<i>Art. 47 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Articolo 47 <i>Rientro immediato al reparto</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tutti i militari in libera uscita, in permesso o in licenza, nonché quelli autorizzati ad alloggiare o pernottare fuori dai luoghi militari debbono rientrare immediatamente nelle caserme, a bordo delle navi, negli aeroporti e nelle altre installazioni militari quando il rientro venga ordinato per imprescindibili ed urgenti esigenze di servizio. 	<i>743 T.U. D.P.R. 90/2010</i>	<p>Art. 743 <i>Rientro immediato al reparto</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tutti i militari in libera uscita, in permesso o in licenza, nonché quelli autorizzati ad alloggiare o pernottare fuori dai luoghi militari devono rientrare immediatamente nelle caserme, a bordo delle navi, negli aeroporti e nelle altre installazioni militari quando il rientro è ordinato per imprescindibili e urgenti esigenze di servizio.
<i>Art. 48 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Articolo 48 <i>Alloggiamento e pernottamenti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tutti i militari hanno l'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio. 2. I volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio e quelli dei contingenti occorrenti per i servizi di pronto impiego, nonché i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi ed i graduati e militari in servizio di leva hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale ove possono conservare cose di proprietà privata secondo quanto prescritto dall'articolo 49. 3. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo in relazione alla situazione abitativa locale, può autorizzare: <ol style="list-style-type: none"> a) gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, nonché i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da più di dieci mesi ad alloggiare in località diversa da quella di servizio; b) i volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio nonché i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi, con la famiglia abitante nella località sede di servizio, a pernottare presso la stessa. 	<i>Art. 744 T.U. D.P.R. 90/2010</i>	<p>Art. 744 <i>Alloggiamento e pernottamenti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I volontari in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio e quelli dei contingenti occorrenti per i servizi di pronto impiego hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale ove possono conservare cose di proprietà privata secondo quanto prescritto dall' articolo 745. 2. Tutti i militari hanno l'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio; fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo in relazione alla situazione abitativa locale, può autorizzare: <ol style="list-style-type: none"> a) gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari in servizio permanente, i volontari in ferma prefissata con oltre dodici mesi di servizio ad alloggiare in località diversa da quella di servizio; b) i volontari in ferma prefissata, con la famiglia abitante nella località sede di servizio, a pernottare presso la stessa. 3. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.

	4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.		
<i>Art. 49 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Articolo 49 <i>Detenzione e uso di cose di proprietà privata nei luoghi militari</i></p> <p>1. Nei luoghi militari:</p> <p>a) è consentita la detenzione di abiti civili od altri oggetti di proprietà privata, compatibilmente con le disponibilità individuali di alloggio, fatta salva la conservazione del corredo ed equipaggiamento militare;</p> <p>b) può essere proibito dal comandante del corpo o da altra autorità superiore, in relazione a particolari esigenze di sicurezza, anche temporanee, l'uso o la semplice detenzione di macchine fotografiche o cinematografiche o di apparecchiature per registrazioni foniche o audiovisive;</p> <p>c) è vietata la detenzione di armi e munizioni di proprietà privata, ad eccezione delle armi di ordinanza;</p> <p>d) è sempre vietata la detenzione di apparecchi trasmissivi o ricetrasmittenti.</p> <p>2. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, vigono le particolari disposizioni emanate in materia.</p>	<i>Art. 745 T.U. D.P.R. 90/2010</i>	<p>Art. 745 <i>Detenzione e uso di cose di proprietà privata nei luoghi militari</i></p> <p>1. Nei luoghi militari:</p> <p>a) è consentita la detenzione di abiti civili o altri oggetti di proprietà privata, compatibilmente con le disponibilità individuali di alloggio, fatta salva la conservazione del corredo ed equipaggiamento militare;</p> <p>b) può essere proibito dal comandante del corpo o da altra autorità superiore, in relazione a particolari esigenze di sicurezza, anche temporanee, l'uso o la semplice detenzione di macchine fotografiche o cinematografiche o di apparecchiature per registrazioni foniche o audiovisive;</p> <p>c) è vietata la detenzione di armi e munizioni di proprietà privata, a eccezione delle armi di ordinanza;</p> <p>d) è sempre vietata la detenzione di apparecchi trasmissivi o ricetrasmittenti.</p> <p>2. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.</p>
<i>Art. 50 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Articolo 50 <i>Uso dell'abito civile</i></p> <p>1. L'uso dell'abito civile fuori dai luoghi militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare.</p> <p>2. Nei luoghi militari l'uso dell'abito civile è disciplinato da apposite disposizioni di servizio.</p> <p>3. Il militare in abito civile non deve indossare alcun distintivo o indumento caratteristico dell'uniforme.</p> <p>4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, vigono le particolari disposizioni emanate in materia.</p>	<i>Art. 746 T.U. D.P.R. 90/2010</i>	<p>Art. 746 <i>Uso dell'abito civile</i></p> <p>1. L'uso dell'abito civile fuori dai luoghi militari è disciplinato dall' <i>articolo 1351 del codice</i>.</p> <p>2. Nei luoghi militari l'uso dell'abito civile è disciplinato da apposite disposizioni di servizio.</p> <p>3. Il militare in abito civile non deve indossare alcun distintivo o indumento caratteristico dell'uniforme.</p> <p>4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.</p>
<i>Art. 51 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Articolo 51 <i>Dipendenza dei militari in particolari condizioni</i></p> <p>1. I militari destinati a prestare servizio presso enti non militari oppure enti della Difesa retti da personale non militare hanno dipendenza:</p> <p>a) di servizio, quella derivante dall'incarico assolto;</p> <p>b) disciplinare, dall'autorità militare di volta in volta indicata dalla Forza armata o Corpo armato di appartenenza.</p> <p>2. Apposite disposizioni regolano la dipendenza dei militari destinati presso comandi, unità od enti internazionali.</p> <p>3. I militari in attesa di destinazione, in aspettativa</p>	<i>Art. 747 T.U. D.P.R. 90/2010</i>	<p>Art. 747 <i>Dipendenza dei militari in particolari condizioni</i></p> <p>1. I militari destinati a prestare servizio presso enti non militari oppure enti della Difesa retti da personale non militare hanno dipendenza:</p> <p>a) di servizio, quella derivante dall'incarico assolto;</p> <p>b) disciplinare, dall'autorità militare di volta in volta indicata dalla Forza armata o Corpo armato di appartenenza.</p> <p>2. Apposite disposizioni regolano la dipendenza dei militari destinati presso comandi, unità o enti internazionali.</p> <p>3. I militari in attesa di destinazione, in aspettativa o sospesi dall'impiego o dal servizio dipendono dai</p>

	<p>o sospesi dall'impiego o dal servizio dipendono dai comandi o dagli enti designati nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato.</p> <p>4. Il militare ricoverato in luogo di cura dipende disciplinarmente:</p> <p>a) dal direttore del luogo di cura medesimo, se ricoverato in stabilimento sanitario militare;</p> <p>b) dal comando nella cui circoscrizione si trova, o da altro comando od ente designato nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato, qualora sia ricoverato in un nosocomio civile, oppure se riveste un grado superiore a quello del direttore dello stabilimento sanitario militare.</p>		<p>comandi o dagli enti designati nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato.</p> <p>4. Il militare ricoverato in luogo di cura dipende disciplinarmente:</p> <p>a) dal direttore del luogo di cura medesimo, se ricoverato in stabilimento sanitario militare;</p> <p>b) dal comando nella cui circoscrizione si trova, o da altro comando o ente designato nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato, se è ricoverato in un nosocomio civile, oppure se riveste un grado superiore a quello del direttore dello stabilimento sanitario militare.</p>
<p><i>Art. 52</i> <i>D.P.R.</i> <i>545/1986</i></p>	<p><i>Articolo 52 Comunicazioni</i></p> <p>1. Il militare presente al corpo o ente, che per malattia sia impedito a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo.</p> <p>2. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto.</p> <p>3. Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versano in gravi condizioni di salute, specificando la malattia da cui il militare è affetto ed il luogo in cui si trova ricoverato.</p> <p>4. Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio - o in assenza il comando carabinieri - nella cui circoscrizione egli si trova; questo adotterà i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende.</p> <p>5. Il militare deve altresì dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:</p> <p>a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;</p> <p>b) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.</p>	<p><i>Art. 748</i> <i>T.U.</i> <i>D.P.R.</i> <i>90/2010</i></p>	<p>Art. 748 <i>Comunicazioni dei militari</i></p> <p>1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo.</p> <p>2. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto.</p> <p>3. Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versa in gravi condizioni di salute, specificando la malattia da cui il militare è affetto e il luogo in cui si trova ricoverato.</p> <p>4. Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio - o in assenza il comando carabinieri - nella cui circoscrizione egli si trova; questo adotta i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende.</p> <p>5. Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:</p> <p>a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;</p> <p>b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.</p>
<p><i>Art. 53</i> <i>D.P.R.</i> <i>545/1986</i></p>	<p><i>Articolo 53 Sanitario di fiducia</i></p> <p>1. In caso di malattia che determini un ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di chiedere al direttore dello stabilimento, ove le condizioni lo consentano, il trasferimento in altro luogo di cura civile di sua scelta, assumendosene il relativo onere di spesa. In ogni caso di ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, può richiedere, sempre a proprie spese, l'intervento di un consulente di fiducia.</p>	<p><i>Art. 1497</i> <i>D.Lgv.</i> <i>66/2010</i></p>	<p><i>Art. 1497 Sanitario di fiducia</i></p> <p>1. In caso di malattia che determina un ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di chiedere al direttore dello stabilimento, se le condizioni lo consentono, il trasferimento in altro luogo di cura civile di sua scelta, assumendosene il relativo onere di spesa. In ogni caso di ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, può richiedere, sempre a proprie spese, l'intervento di un consulente di fiducia.</p>
<p><i>Art. 54</i> <i>D.P.R.</i> <i>545/1986</i></p>	<p><i>Articolo 54 Decesso di un militare</i></p> <p>1. In caso di morte di un militare il comando di</p>	<p><i>Art. 749</i> <i>T.U.</i> <i>D.P.R.</i></p>	<p>Art. 749 <i>Decesso di un militare</i></p> <p>1. In caso di morte di un militare il comando di</p>

	<p>appartenenza provvede a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) avvisare tempestivamente i familiari; b) effettuare le comunicazioni prescritte delle norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato; c) far inventariare e conservare il denaro e gli altri beni di proprietà del defunto che si trovino presso il corpo; d) far ritirare gli oggetti e i documenti di pertinenza dell'amministrazione in possesso del militare al momento del decesso; e) adottare, circa gli averi del defunto, le disposizioni indicate nei regolamenti amministrativi; f) notificare la causa del decesso del militare quando i familiari ne abbiano fatto espressa richiesta e a condizione che sia stato comunicato l'accertamento medico in merito al decesso e non sia in corso un procedimento giudiziario tendente ad accertare le cause del decesso. <ol style="list-style-type: none"> 2. Qualora il decesso avvenga nella sede di servizio e sempre che non vi siano sul posto i familiari del defunto in grado di provvedervi, il comando di appartenenza deve: <ol style="list-style-type: none"> a) far eseguire le notificazioni prescritte dalla legge sullo stato civile; b) far inventariare e conservare il denaro e gli altri beni di proprietà del defunto che si trovino nel suo alloggio, sia militare sia privato. 3. Qualora il militare sia deceduto in località fuori dalla sua sede di servizio, l'autorità militare nella cui competenza territoriale rientra la località stessa deve informare tempestivamente l'autorità da cui il militare dipende. 4. Se il decesso avviene a bordo di nave o di aeromobile militare, si applicano le disposizioni previste dalle apposite norme. 5. In caso di morte accidentale o violenta la salma del militare non deve essere rimossa senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. 	<p>90/2010</p>	<p>appartenenza provvede a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) avvisare tempestivamente i familiari; b) effettuare le comunicazioni prescritte delle norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato; c) far inventariare e conservare il denaro e gli altri beni di proprietà del defunto che si trovino presso il corpo; d) far ritirare gli oggetti e i documenti di pertinenza dell'Amministrazione in possesso del militare al momento del decesso; e) adottare, circa gli averi del defunto, le specifiche disposizioni a tal fine emanate; f) notificare la causa del decesso del militare se i familiari ne fanno espressa richiesta e quando: <ol style="list-style-type: none"> 1) è comunicato l'accertamento medico in merito al decesso; 2) non è in corso un procedimento giudiziario tendente ad accertare le cause del decesso. <ol style="list-style-type: none"> 2. Se il decesso avviene nella sede di servizio e se non vi sono sul posto i familiari del defunto in grado di provvedervi, il comando di appartenenza deve: <ol style="list-style-type: none"> a) far eseguire le notificazioni prescritte dalla legge sullo stato civile; b) far inventariare e conservare il denaro e gli altri beni di proprietà del defunto che si trovino nel suo alloggio, sia militare sia privato. 3. Se il militare è deceduto in località fuori dalla sua sede di servizio, l'autorità militare nella cui competenza territoriale rientra la località stessa deve informare tempestivamente l'autorità da cui il militare dipende. 4. Se il decesso avviene a bordo di nave o di aeromobile militare, si applicano le disposizioni previste dalle apposite norme. 5. In caso di morte accidentale o violenta la salma del militare non deve essere rimossa senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
		<p>Art. 750 T.U. D.P.R. 90/2010</p>	<p style="text-align: center;">Sezione III</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni in tema di sanzioni disciplinari</p> <p>Art. 750 <i>Comandanti di reparto e di distaccamento</i></p> <p>1. I comandanti di reparto o di distaccamento, in relazione alle esigenze funzionali anche ai soli fini disciplinari, sono stabiliti da ciascuna Forza armata o Corpo armato, ai sensi dei rispettivi ordinamenti.</p>
<p><i>Allegato C</i> <i>Art. 65</i> <i>D.P.R.</i> <i>545/1986</i></p>	<p>Allegato C (Art. 65) COMPORTAMENTI CHE POSSONO ESSERE PUNITI CON LA CONSEGNA DI RIGORE (*) (*) Anche ove non sia espressamente previsto nelle singole fattispecie, dovrà tenersi conto, nell'irrogazione della consegna di rigore, della gravità, del fatto, della recidività, delle circostanze in cui è stata commessa l'infrazione e del danno che ne è derivato al servizio e all'amministrazione. I Comandanti responsabili non sono esenti dall'obbligo di promuovere il perseguimento del trasgressore in via penale quando il comportamento</p>	<p>Art. 751 T.U. D.P.R. 90/2010</p>	<p>Art. 751 <i>Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore</i></p> <p>1. Possono essere puniti con la consegna di rigore:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i seguenti specifici comportamenti: <ol style="list-style-type: none"> 1) violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato (articolo 712); 2) violazione del dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica (articolo 714);

del militare, oltre a costituire infrazione disciplinare, configuri un reato.

Quando lo stesso comportamento possa dar luogo alla irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, si procederà ai sensi di legge.

Oltre ai comportamenti di cui al presente allegato, con la consegna di rigore possono essere puniti, ai sensi dell'art. 65:

fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento, nell'ambito delle facoltà concessegli dalla legge penale;

fatti che abbiano determinato un giudicato penale, a seguito del quale sia stato instaurato un procedimento disciplinare.

[F]

1. Violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato (art. 9).

2. Violazione del dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica (art. 11).

3. Violazione rilevante dei doveri attinenti al grado ed alle funzioni del proprio stato (art. 10).

4. Violazione del dovere di riserbo sugli argomenti che si riferiscono alla difesa militare, allo stato di approntamento ed efficienza delle unità, alla sicurezza del personale, delle armi, dei mezzi e delle installazioni militari (articoli 19 e 20).

5. Inosservanza delle prescrizioni concernenti la tutela del segreto militare e d'ufficio (art. 19) e delle disposizioni che regolano l'accesso in luoghi militari o comunque destinati al servizio (art. 20).

6. Trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di carattere riservato di interesse militare e di servizio o comunque attinenti al segreto d'ufficio (art. 33).

7. Omissione o ritardo nel segnalare ai superiori un pericolo per la difesa dello Stato e delle istituzioni repubblicane o per la sicurezza delle Forze armate (art. 12).

8. Violazione dei doveri di contrastare o segnalare atti che costituiscano pericolo o rechino danno alle armi, ai mezzi, alle opere, agli edifici o agli stabilimenti militari (art. 20).

9. Comportamento lesivo del principio della estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche (art. 29).

10. Partecipazione a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, o svolgimento di propaganda a favore o contro partiti, associazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative, nelle condizioni indicate nell'art. 8 del presente ordinamento (articoli 8 e 29).

11. Adesione ad associazioni sindacali e svolgimento di attività sindacale da parte di militari non in servizio di leva o non saltuariamente richiamati in servizio temporaneo (art. 31).

12. Svolgimento di attività sindacale da parte di militari in servizio di leva o temporaneamente richiamati in servizio, nelle circostanze in cui è prevista l'integrale applicazione del regolamento di disciplina militare (art. 31).

13. Partecipazione a riunioni non autorizzate o con trattazione di argomenti non consentiti nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio o, fuori dai predetti luoghi, ad assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o siano in uniforme (art. 30).

3) violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato ([articolo 713](#));

4) violazione del dovere di riserbo sugli argomenti che si riferiscono alla difesa militare, allo stato di approntamento ed efficienza delle unità, alla sicurezza del personale, delle armi, dei mezzi e delle installazioni militari ([articoli 722 e 723](#));

5) inosservanza delle prescrizioni concernenti la tutela del segreto militare e d'ufficio ([articolo 722](#)) e delle disposizioni che regolano l'accesso in luoghi militari o comunque destinati al servizio ([articolo 723](#));

6) trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di carattere riservato di interesse militare e di servizio o comunque attinenti al segreto d'ufficio ([articolo 722 e articolo 1472 del codice](#));

7) omissione o ritardo nel segnalare ai superiori un pericolo per la difesa dello Stato e delle istituzioni repubblicane o per la sicurezza delle Forze armate ([articoli 715 e 722](#));

8) violazione dei doveri di contrastare o segnalare atti che costituiscano pericolo o rechino danno alle armi, ai mezzi, alle opere, agli edifici o agli stabilimenti militari ([articolo 723](#));

9) comportamento lesivo del principio della estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche ([articolo 1483 del codice](#));

10) partecipazione a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, o svolgimento di propaganda a favore o contro partiti, associazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative, nelle condizioni indicate nell'[articolo 1350, comma 2, del codice](#) ([articolo 1483 del codice](#));

11) adesione ad associazioni sindacali e svolgimento di attività sindacale da parte di militari non in servizio di leva o non saltuariamente richiamati in servizio temporaneo ([articolo 1475, comma 2, del codice](#));

12) svolgimento di attività sindacale da parte di militari in servizio di leva o temporaneamente richiamati in servizio, nelle circostanze in cui è prevista l'integrale applicazione del regolamento di disciplina militare ([articolo 2042 del codice](#));

13) partecipazione a riunioni non autorizzate o con trattazione di argomenti non consentiti nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio o, fuori dai predetti luoghi, ad assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o sono in uniforme ([articolo 1470 del codice](#));

14) violazione del dovere di informare al più presto i superiori della ricezione di un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca manifestamente reato ([articolo 1349 del codice](#));

15) emanazione di un ordine non attinente alla disciplina o non riguardante il servizio, o eccedente i compiti d'istituto ([articolo 727](#));

16) comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria ([articoli 725, 732 e 733](#));

17) comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza ([articolo 719](#));

18) negligenza nel governo del personale, nella cura delle condizioni di vita e di benessere dei dipendenti, nel controllo sul comportamento disciplinare degli

<p>14. Violazione del dovere di informare al più presto i superiori della ricezione di un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca manifestamente reato (art. 25).</p> <p>15. Emanazione di un ordine non attinente alla disciplina o non riguardante il servizio, o eccedente i compiti di istituto (art. 23).</p> <p>16. Comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria (articoli 21, 36 e 37).</p> <p>17. Comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza (art. 16).</p> <p>18. Negligenza nel governo del personale, nella cura delle condizioni di vita e di benessere dei dipendenti, nel controllo sul comportamento disciplinare degli inferiori (articoli 21 e 22).</p> <p>19. Inosservanza del dovere di effettuare i controlli previsti sui dipendenti nell'esecuzione di un servizio di particolare rilevanza o nell'attuazione e osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione nell'ambito del proprio comando, ufficio, unità ed ente, avuto anche riguardo al pericolo e all'entità del danno cagionato (articoli 21 e 22).</p> <p>20. Mancanza di iniziativa nelle circostanze previste dal presente regolamento quando si tratta di interventi di particolare rilevanza (art. 13).</p> <p>21. Omissioni nell'emanazione o manifesta negligenza nell'acquisizione della consegna (art. 26).</p> <p>22. Negligenza o imprudenza o ritardo nell'esecuzione di un ordine o nell'espletamento di un servizio secondo le modalità prescritte (articoli 13, 14 e 25).</p> <p>23. Abituale inosservanza delle disposizioni attinenti al senso dell'ordine o alle disposizioni che regolano l'orario di servizio, lo svolgimento delle operazioni e il funzionamento dei servizi (articoli 14, 38 e 44).</p> <p>24. Grave negligenza o imprudenza o inosservanza delle disposizioni nell'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, esplosivi e infrastrutture. Danni di rilevante entità procurati ai materiali ed ai mezzi dell'amministrazione militare. Maltrattamento ad animali in dotazione al reparto (articoli 20, 21 e 22).</p> <p>25. Abituale negligenza nella custodia e nell'uso dei valori, timbri o sigilli o stampati, o nella conservazione del carteggio d'ufficio o nella custodia dei documenti militari di riconoscimento personale (articoli 14 e 20).</p> <p>26. Abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle nozioni militari che concorrono alla formazione tecnica del militare (articoli 14 e 15).</p> <p>27. Comportamento ed atti di protesta gravemente inurbani (art. 36).</p> <p>28. Comportamento particolarmente violento fra militari (art. 36).</p> <p>29. Allontanamento, senza autorizzazione o in contrasto ad una prescrizione, da un luogo militare o durante un servizio (articoli 25 e 26).</p> <p>30. Trasgressione alle limitazioni poste all'allontanamento dalla località di servizio (articoli 24 e 48).</p> <p>31. Ritardo ingiustificato e ripetuto superiore alle 8 ore nel rientro dalla libera uscita, dalla licenza o dal permesso (articoli 25 e 45).</p>	<p>inferiori (articoli 725 e 726);</p> <p>19) inosservanza del dovere di effettuare i controlli previsti sui dipendenti nell'esecuzione di un servizio di particolare rilevanza o nell'attuazione e osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione nell'ambito del proprio comando, ufficio, unità ed ente, avuto anche riguardo al pericolo e all'entità del danno cagionato (articoli 725 e 726);</p> <p>20) mancanza d'iniziativa nelle circostanze previste dal regolamento quando si tratta di interventi di particolare rilevanza (articolo 716);</p> <p>21) omissioni nell'emanazione o manifesta negligenza nella acquisizione della consegna (articolo 730);</p> <p>22) negligenza o imprudenza o ritardo nell'esecuzione di un ordine o nell'espletamento di un servizio secondo le modalità prescritte (articoli 716, 717 e 729);</p> <p>23) abituale inosservanza delle disposizioni attinenti al senso dell'ordine o alle disposizioni che regolano l'orario di servizio, lo svolgimento delle operazioni e il funzionamento dei servizi (articoli 717, 734 e 740);</p> <p>24) grave negligenza o imprudenza o inosservanza delle disposizioni nell'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali e infrastrutture. Danni di rilevante entità procurati ai materiali e ai mezzi della Amministrazione militare. Maltrattamento ad animali in dotazione al reparto (articoli 723, 725 e 726);</p> <p>25) abituale negligenza nella custodia e nell'uso dei valori, timbri o sigilli o stampati, o nella conservazione del carteggio d'ufficio o nella custodia dei documenti militari di riconoscimento personale (articoli 717 e 723);</p> <p>26) abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle nozioni militari che concorrono alla formazione tecnica del militare (articoli 717 e 718);</p> <p>27) comportamenti e atti di protesta gravemente inurbani (articolo 732);</p> <p>28) comportamento particolarmente violento fra militari (articolo 732);</p> <p>29) allontanamento, senza autorizzazione o in contrasto a una prescrizione, da un luogo militare o durante un servizio (articoli 727 e 730);</p> <p>30) trasgressione alle limitazioni poste all'allontanamento dalla località di servizio (articoli 1469 del codice e 744);</p> <p>31) ritardo ingiustificato e ripetuto superiore alle 8 ore nel rientro dalla libera uscita, dalla licenza o dal permesso (articoli 729 e 741);</p> <p>32) reiterata inosservanza dell'obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione per recarsi all'estero, per un periodo superiore alle 24 ore (articolo 1469, comma 3, del codice);</p> <p>33) inosservanza ripetuta delle norme attinenti all'aspetto esteriore o al corretto uso dell'uniforme (articoli 720 e 721);</p> <p>34) trasgressione al divieto dell'uso dell'uniforme nelle circostanze previste dal regolamento (articoli 720 e 746);</p> <p>35) ripetuta violazione del divieto di indossare, in abito civile, indumenti caratteristici, distintivi della serie di vestiario in distribuzione (articolo 746);</p> <p>36) dichiarazioni volutamente incomplete o infondate rese in un rapporto di servizio o comunque per ragioni di servizio o dichiarazioni false contenute in una istanza (articoli 735, 1365 del codice e 1366 del</p>
---	---

<p>32. Reiterata inosservanza dell'obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione per recarsi all'estero, per un periodo superiore alle 24 ore (art. 34).</p> <p>33. Inosservanza ripetuta delle norme attinenti all'aspetto esteriore o al corretto uso dell'uniforme (articoli 17 e 18).</p> <p>34. Trasgressione al divieto dell'uso dell'uniforme nelle circostanze previste dal presente regolamento (articoli 17 e 50).</p> <p>35. Ripetuta violazione del divieto di indossare, in abito civile, indumenti caratteristici, distintivi della serie di vestiario in distribuzione (art. 50).</p> <p>36. Dichiarazioni volutamente incomplete o infondate rese in un rapporto di servizio o comunque per ragioni di servizio o dichiarazioni false contenute in una istanza (articoli 39, 71 e 72).</p> <p>37. Detenzione e uso in luoghi militari -- nei casi in cui ne sia stato fatto espresso divieto -- di macchine fotografiche o cinematografiche, o di apparecchiature per registrazione fonica o audiovisiva (articoli 19 e 49).</p> <p>38. Detenzione o porto di armi o munizioni di proprietà privata in luogo militare, non autorizzati (articoli 20 e 49).</p> <p>39. Introduzione o detenzione in luoghi militari di apparecchi trasmettenti o ricetrasmittenti (articoli 19 e 49).</p> <p>40. Comportamenti volontariamente rivolti a menomare la propria efficienza fisica e tali da escludere o condizionare l'adempimento di un servizio (art. 15).</p> <p>41. Inosservanza degli obblighi connessi all'esecuzione della sanzione disciplinare di consegna di rigore o della consegna. Irrogazione di punizioni non previste dal regolamento di disciplina militare (articoli 55, 57, 58, 64, 65 e 66).</p> <p>42. Comportamenti intesi a limitare l'esercizio del mandato del difensore (art. 68).</p> <p>43. Violazione da parte dei componenti della commissione o da parte del difensore, dei doveri inerenti al loro ufficio (articoli 67 e 68).</p> <p>44. Comportamenti intesi a discriminazione politica (art. 29).</p> <p>45. Trattazione presso gli organi di rappresentanza militare di materie non consentite dalla legge.</p> <p>46. Invio o rilascio alla stampa o ad organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare.</p> <p>47. Adesione, qualificandosi come appartenente ad un organo di rappresentanza militare, a iniziative, o riunioni, o ordini del giorno, o appelli o manifestazioni, o dibattiti, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente, quando il fatto sia lesivo degli interessi delle Forze armate.</p> <p>48. Svolgimento di attività connesse con la rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente.</p> <p>49. Ripetuta promozione, quale appartenente ad un organo di rappresentanza militare, di rapporti con organismi estranei alle Forze armate, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente.</p> <p>50. Atti diretti a condizionare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza militare.</p> <p>51. Attività di propaganda elettorale fuori dai luoghi</p>	<p><i>codice</i>);</p> <p>37) detenzione e uso in luoghi militari - se ne è fatto espresso divieto - di macchine fotografiche o cinematografiche, o di apparecchiature per registrazione fonica o audiovisiva (<i>articoli 722 e 745</i>);</p> <p>38) detenzione o porto di armi o munizioni di proprietà privata in luogo militare, non autorizzati (<i>articoli 723 e 745</i>);</p> <p>39) introduzione o detenzione in luoghi militari di apparecchi trasmettenti o ricetrasmittenti (<i>articoli 722 e 745</i>);</p> <p>40) comportamenti volontariamente rivolti a menomare la propria efficienza fisica, e tali da escludere o condizionare l'adempimento di un servizio, o violativi dell'obbligo di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all'<i>articolo 718</i>);</p> <p>41) inosservanza degli obblighi connessi all'esecuzione della sanzione disciplinare di consegna di rigore o della consegna. Irrogazione di punizioni non previste dal regolamento (<i>articoli 1358, 1361 e 1362 del codice</i>);</p> <p>42) comportamenti intesi a limitare l'esercizio del mandato del difensore (<i>articolo 1370, comma 3, del codice</i>);</p> <p>43) violazione da parte dei componenti della commissione o da parte del difensore, dei doveri inerenti al loro ufficio (<i>articoli 1370, comma 3, 1399, comma 4, e 1400 del codice</i>);</p> <p>44) comportamenti intesi a discriminazione politica (<i>articolo 1483 del codice</i>);</p> <p>45) trattazione presso gli organi di rappresentanza militare di materie non consentite dalla legge;</p> <p>46) invio o rilascio alla stampa o a organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. E' fatta eccezione per i componenti del COCER per quanto riguarda le materie di competenza di tale organo rappresentativo;</p> <p>47) adesione, qualificandosi come appartenente a un organo di rappresentanza militare, a iniziative, o riunioni, od ordini del giorno, o appelli o manifestazioni, o dibattiti, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente se il fatto è lesivo degli interessi delle Forze armate;</p> <p>48) svolgimento di attività connesse con la rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente;</p> <p>49) ripetuta promozione, quale appartenente a un organo di rappresentanza militare, di rapporti con organismi estranei alle Forze armate, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente;</p> <p>50) atti diretti a condizionare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza militare;</p> <p>51) attività di propaganda elettorale fuori dai luoghi militari per le elezioni degli organi di rappresentanza;</p> <p>52) attività di propaganda all'interno dei luoghi militari nelle ore di servizio, in locali diversi da quelli stabiliti e con l'ausilio di mezzi non consentiti dal regolamento;</p> <p>53) atti e intimidazioni che turbano il regolare svolgimento delle elezioni per la rappresentanza militare;</p> <p>54) alterazione dei risultati di una consultazione elettorale per la formazione degli organi della</p>
--	---

	<p>militari per le elezioni degli organi di rappresentanza.</p> <p>52. Attività di propaganda all'interno dei luoghi militari nelle ore di servizio, in locali diversi da quelli stabiliti e con l'ausilio di mezzi non consentiti dal regolamento sulla rappresentanza militare.</p> <p>53. Atti e intimidazioni che turbano il regolare svolgimento delle elezioni per la rappresentanza militare.</p> <p>54. Alterazione dei risultati di una consultazione elettorale per la formazione degli organi della rappresentanza militare.</p> <p>55. Inosservanza delle disposizioni relative al funzionamento dell'organo di rappresentanza militare di appartenenza.</p>		<p>rappresentanza militare;</p> <p>55) inosservanza delle disposizioni relative al funzionamento dell'organo di rappresentanza militare di appartenenza.</p> <p>b) i comportamenti indicati dall' <i>articolo 1362, comma 7, del codice</i>.</p> <p>2. Anche se non è espressamente previsto nelle singole fattispecie di cui al comma 1, deve tenersi conto, nell'irrogazione della consegna di rigore, della gravità del fatto, della recidività, delle circostanze in cui è stata commessa l'infrazione e del danno che ne è derivato al servizio e all'Amministrazione.</p> <p>3. I comandanti responsabili non sono esenti dall'obbligo di promuovere il perseguimento del trasgressore in via penale se il comportamento del militare, oltre a costituire infrazione disciplinare, configura un reato.</p> <p>4. Quando lo stesso comportamento può dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, si procede in base a quanto stabilito dal libro IV del codice, titolo VIII, capo IV, sezione II.</p>
<p><i>Art. 55 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p><i>Articolo 55 Militari prigionieri di guerra</i></p> <p>1. Il militare prigioniero di guerra conserva lo status di militare ed è sempre soggetto alle leggi italiane, al presente regolamento ed alle convenzioni internazionali recepite dall'ordinamento italiano, delle cui norme è tenuto a chiedere l'applicazione nei suoi confronti.</p> <p>2. Il militare prigioniero di guerra deve rifiutarsi di comunicare al nemico notizie di qualsiasi genere, salvo le proprie generalità ed eventualmente quelle di altri militari fisicamente incapaci di comunicare, strettamente limitate al cognome, nome, grado, data di nascita e matricola.</p> <p>3. I militari che rivestono il grado conservano la loro autorità e le conseguenti responsabilità anche dopo la cattura. Il più elevato in grado o più anziano di essi ha l'obbligo, salvo in caso di impedimento, di assumere il comando nell'ambito del campo o del gruppo dei prigionieri di guerra.</p>		
<p><i>Art. 56 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI Sanzioni disciplinari</p> <p style="text-align: center;">Capo I - Norme generali</p> <p><i>Articolo 56 Principi fondamentali</i></p> <p>1. Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste dalla legge.</p> <p>2. L'esercizio del potere sanzionatorio spetta, per le punizioni diverse dalla consegna e dalla consegna di rigore, ai superiori indicati nello specchio in allegato B.</p> <p>3. Le punizioni agli ufficiali generali ed ammiragli ai colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra autorità</p>		

	<p>militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato.</p> <p>4. Le competenze indicate nei successivi articoli per il comandante di corpo o ente devono intendersi valide anche per i casi previsti nel presente paragrafo.</p> <p>5. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare è devoluta all'autorità militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa.</p>		
<p><i>Art. 57 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Articolo 57 <i>Infrazione disciplinare</i></p> <p>1. Costituisce infrazione disciplinare punibile con una delle sanzioni disciplinari di corpo, salva l'applicabilità di una sanzione disciplinare prevista dalla legge di Stato, ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti militari, o conseguenti all'emanazione di un ordine.</p> <p>2. Nel rilevare l'infrazione il superiore deve attenersi alla procedura di cui al successivo art. 58.</p>	<p><i>Art. 1396 D.Lgv. 66/2010</i></p>	<p>Sezione III Procedimento disciplinare di corpo</p> <p><i>Art. 1396 Autorità militari competenti</i></p> <p>1. La consegna di rigore può essere inflitta esclusivamente dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio.</p> <p>2. La consegna può essere inflitta dal comandante di corpo e dal comandante di reparto.</p> <p>3. Il rimprovero può essere inflitto, oltre che dalle autorità militari di cui al comma 2, anche da:</p> <p>a) l'ufficiale comandante di distaccamento;</p> <p>b) il sottufficiale comandante di distaccamento, avente le attribuzioni di comandante di reparto.</p> <p>4. Le punizioni agli ufficiali generali e ammiragli, ai colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra autorità militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato.</p> <p>5. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare è devoluta all'autorità militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa.</p> <p>6. Anche ai soli fini disciplinari, ciascuna Forza armata o Corpo armato, in relazione alle esigenze funzionali, stabilisce le unità organizzative aventi il rango di reparto o di distaccamento.</p>
<p><i>Art. 58 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Articolo 58 <i>Procedura da seguire nel rilevare l'infrazione</i></p> <p>1. Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non sia egli stesso competente ad infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare.</p> <p>2. Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla specie ed alla entità della sanzione.</p> <p>3. Se il superiore che ha rilevato l'infrazione ed il</p>	<p><i>Art. 1397 D.Lgv. 66/2010</i></p>	<p><i>Art. 1397 Procedura da seguire nel rilevare l'infrazione</i></p> <p>1. Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare.</p> <p>2. Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla specie e alla entità della sanzione.</p> <p>3. Se il superiore che ha rilevato l'infrazione e il militare che l'ha commessa appartengono allo stesso</p>

	<p>militare che l'ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto è inviato:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) direttamente al comandante di reparto, se comune ad entrambi i militari; b) per via gerarchica al comandante del corpo, se trattasi di militare di altro reparto. <p>4. Per il personale imbarcato il rapporto viene inviato al comando della nave.</p> <p>5. Negli altri casi il superiore, tramite il proprio comando di corpo o ente, invia il rapporto al comando di corpo da cui il trasgressore dipende; qualora egli si trovi fuori dalla propria sede il rapporto deve essere presentato, per l'inoltro, al locale comando presidio.</p> <p>6. I generali, gli ammiragli, i colonnelli, i capitani di vascello e gli ufficiali di grado inferiore investiti delle funzioni di comandante di corpo, anche se di Forza armata o di Corpo armato diversi, inviano il rapporto direttamente al comandante del corpo da cui dipende il militare che ha commesso l'infrazione.</p> <p>7. Qualora l'infrazione indicata nel suddetto rapporto sia prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore il comandante di corpo è obbligato ad instaurare il procedimento disciplinare.</p>		<p>corpo, il rapporto è inviato:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) direttamente al comandante di reparto, se comune a entrambi i militari; b) per via gerarchica al comandante del corpo, se trattasi di militare di altro reparto. <p>4. Per il personale imbarcato il rapporto è inviato al comando della nave.</p> <p>5. Negli altri casi il superiore, tramite il proprio comando di corpo o ente, invia il rapporto al comando di corpo da cui il trasgressore dipende; se egli si trova fuori dalla propria sede il rapporto deve essere presentato, per l'inoltro, al locale comando di presidio.</p> <p>6. I generali, gli ammiragli, i colonnelli, i capitani di vascello e gli ufficiali di grado inferiore investiti delle funzioni di comandante di corpo, anche se di Forza armata o di Corpo armato diversi, inviano il rapporto direttamente al comandante del corpo da cui dipende il militare che ha commesso l'infrazione.</p> <p>7. Se l'infrazione indicata nel suddetto rapporto è prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore il comandante di corpo è obbligato a instaurare il procedimento disciplinare.</p>
<p><i>Art. 59 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p><i>Articolo 59 Procedimento disciplinare</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo e svolgersi oralmente attraverso le seguenti fasi: <ol style="list-style-type: none"> a) contestazione degli addebiti; b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali; c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli adottati a giustificazione; d) decisione; e) comunicazione all'interessato. 2. L'autorità competente, qualora ritenga che sussistano gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'art. 66. 3. La decisione dell'autorità competente viene comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche quando l'autorità stessa non ritenga di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione. 4. Nei casi previsti dal presente regolamento, al trasgressore viene anche data comunicazione scritta contenente la motivazione del provvedimento. 5. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto. 6. L'autorità procedente, qualora accerti la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione. 7. Le decisioni adottate a seguito di rapporto devono essere rese note al compilatore del rapporto stesso. 	<p><i>Art. 1398 D.Lgv. 66/2010</i></p>	<p><i>Art. 1398 Procedimento disciplinare</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo: <ol style="list-style-type: none"> a) dalla conoscenza dell'infrazione; b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale; c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale. 2. Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi: <ol style="list-style-type: none"> a) contestazione degli addebiti; b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali; c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli adottati a giustificazione; d) decisione; e) comunicazione all'interessato. 3. L'autorità competente, se ritiene che sussistono gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'<i>articolo 1399</i>. 4. La decisione dell'autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione. 5. Al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo. 6. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto. 7. L'autorità procedente, se accerta la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una

			<p>sintetica relazione.</p> <p>8. Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso.</p>
<p><i>Art. 60 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Articolo 60 <i>Criteria per la irrogazione delle sanzioni disciplinari di corpo</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le sanzioni disciplinari devono essere commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravità della stessa. 2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione devono inoltre essere considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato. 3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) intenzionali; b) commesse in presenza di altri militari; c) commesse in concorso con altri militari; d) ricorrenti con carattere di recidività. 4. Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione disciplinare è inflitta una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano. 5. Quando debba essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, viene inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso. 	<p><i>Art. 1355 D.Lgv. 66/2010</i></p>	<p>Art. 1355 <i>Criteria per la irrogazione delle sanzioni disciplinari</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa. 2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato. 3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) intenzionali; b) commesse in presenza di altri militari; c) commesse in concorso con altri militari; d) ricorrenti con carattere di recidività. 4. Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione disciplinare è inflitta una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano. 5. Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso.
<p><i>Art. 61 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Capo II - Sanzioni disciplinari di corpo</p> <p>Articolo 61 <i>Specie delle sanzioni disciplinari di corpo</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le sanzioni disciplinari di corpo sono quelle previste dalla legge di principio sulla disciplina militare. 	<p><i>Art. 1358 D.Lgv. 66/2010</i></p>	<p>Art. 1358 <i>Sanzioni disciplinari di corpo</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore. 2. Il richiamo è verbale. 3. Il rimprovero è scritto. 4. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi. 5. La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare - in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi. 6. La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per i comportamenti specificamente previsti dall'articolo 751 del regolamento.
<p><i>Art. 62 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Articolo 62 <i>Richiamo</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il richiamo è un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze o omissioni causate da negligenza. Può essere inflitto da qualsiasi superiore, senza obbligo di rapporto. 2. Il richiamo non dà luogo a trascrizione sul fascicolo personale e a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione. 	<p><i>Art. 1359 D.Lgv. 66/2010</i></p>	<p>Art. 1359 <i>Richiamo</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il richiamo è un ammonimento con cui sono punite: <ol style="list-style-type: none"> a) lievi mancanze; b) omissioni causate da negligenza. 2. Il richiamo può essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore è collocato nella linea gerarchica di dipendenza del militare non v'è obbligo di rapporto. 3. Il richiamo non produce alcun effetto giuridico e

			<p>non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione, fatta salva l'annotazione in registri a esclusivo uso interno per le finalità previste dal comma 4.</p> <p>4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente:</p> <p>a) ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero;</p> <p>b) per l'accertamento del presupposto di cui all'<i>articolo 1369</i>, comma 1.</p>
<i>Art. 63 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Articolo 63 <i>Rimprovero</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il rimprovero è una dichiarazione di biasimo con cui vengono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidività nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo. 2. È inflitto dalle autorità in allegato B. 3. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione viene comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale. 	<i>Art. 1360 D.Lgv. 66/2010</i>	<p>Art. 1360 <i>Rimprovero</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il rimprovero è una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo. 2. Il rimprovero è inflitto dalle autorità di cui all'<i>articolo 1396</i>. 3. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale.
<i>Art. 64 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Articolo 64 <i>Consegna</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con la consegna vengono punite: <ol style="list-style-type: none"> a) l'inosservanza dei doveri; b) la recidività nelle mancanze; c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio. 2. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione viene comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale. 3. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato. 4. I militari di truppa ammogliati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggi o privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna. 	<i>Art. 1361 D.Lgv. 66/2010</i>	<p>Art. 1361 <i>Consegna</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con la consegna sono punite: <ol style="list-style-type: none"> a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'<i>articolo 751</i> del regolamento; b) la recidiva nelle mancanze; c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio. 2. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale. 3. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato. 4. I militari di truppa coniugati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.
<i>Art. 65 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Articolo 65 <i>Consegna di rigore</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell'allegato C al presente regolamento. 2. Il proprio alloggio di cui all'art. 14 della legge di principio può essere sia quello privato sia quello di servizio. 3. Il comandante di corpo può far scontare, per particolari ragioni di disciplina, la consegna di rigore in apposito spazio nell'ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio. 4. Il superiore che ha inflitto la punizione può 	<i>Art. 1362 D.Lgv. 66/2010</i>	<p>Art. 1362 <i>Consegna di rigore</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell'<i>articolo 751</i> del regolamento. 2. Il proprio alloggio di cui all'<i>articolo 1358</i>, comma 5 può essere sia quello privato sia quello di servizio. 3. Il comandante di corpo può far scontare, per particolari ragioni di disciplina, la consegna di rigore in apposito spazio nell'ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio. 4. Il superiore che ha inflitto la punizione può disporre che la consegna di rigore venga scontata con le stesse modalità previste per la consegna, se lo

	<p>disporre che la consegna di rigore venga scontata con le stesse modalità previste per la consegna, quando lo richiedano particolari motivi di servizio.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore devono avere caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio. 6. La vigilanza è affidata a superiori o pari grado del punito e viene esercitata secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato. 7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti: <ol style="list-style-type: none"> a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento, nell'ambito delle facoltà concessegli dalla legge penale; b) fatti che abbiano determinato un giudizio penale a seguito del quale sia stato instaurato un procedimento disciplinare. 8. Il provvedimento relativo alla punizione viene subito comunicato verbalmente all'interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Esso è trascritto nella documentazione personale. 9. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato. 		<p>richiedono particolari motivi di servizio.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore hanno caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio. 6. Il controllo dell'esecuzione della sanzione è affidato a superiori o pari grado del punito ed è esercitato secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato. 7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti: <ol style="list-style-type: none"> a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell'articolo 260 c.p.m.p.; b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato un procedimento disciplinare. 8. Il provvedimento relativo alla punizione è subito comunicato verbalmente all'interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Esso è trascritto nella documentazione personale. 9. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.
<p><i>Art. 66 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p><i>Articolo 66 Procedure per infliggere la consegna di rigore</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nei successivi articoli 67 e 68 il comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e la commissione. 2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue: <ol style="list-style-type: none"> a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti; b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli; c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti; d) intervento del militare difensore. 3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato ed il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza. 4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito. 5. Il parere viene reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore. 6. Il parere non è vincolante. 7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione viene comunicata senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni. 8. Quando previsto, la comunicazione viene fatta anche per iscritto. 	<p><i>Art. 1399 D.Lgv. 66/2010</i></p>	<p><i>Art. 1399 Procedure per infliggere la consegna di rigore</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nell'<i>articolo 1400</i>, il comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e la commissione. 2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue: <ol style="list-style-type: none"> a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti; b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli; c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti; d) intervento del militare difensore. 3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato e il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza. 4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito. 5. Il parere è reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore. 6. Il parere non è vincolante. 7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione è comunicata senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni. 8. Quando previsto, la comunicazione è effettuata anche per iscritto. 9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione e al parere della

	<p>9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione ed al parere della commissione, devono essere precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore.</p>		<p>commissione, sono precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore.</p>
<p><i>Art. 67 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p><i>Articolo 67 Commissione consultiva</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale sia prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua decisione, il parere della commissione prevista dall'art. 15, comma secondo, della legge di principio sulla disciplina militare. 2. La commissione è nominata dal comandante di corpo ed è presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano dei componenti a parità di grado. 3. Qualora presso il corpo o l'ente non esistano, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari. 4. La commissione deve essere resa edotta delle generalità dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati. 5. Nel caso in cui più militari abbiano commesso la stessa mancanza la commissione è unica. 6. Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato. 	<p><i>Art. 1400 D.Lgv. 66/2010</i></p>	<p><i>Art. 1400 Commissione di disciplina</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale è prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua decisione, il parere di apposita commissione disciplinare. 2. La commissione: <ol style="list-style-type: none"> a) è composta da tre militari, di cui due di grado superiore e un pari grado del militare che ha commesso la mancanza; b) è nominata dal comandante di corpo; c) è presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano dei componenti a parità di grado. 3. Se presso il corpo o l'ente non esistono, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari. 4. La commissione è edotta delle generalità dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati. 5. Nel caso in cui più militari hanno commesso la stessa mancanza la commissione è unica. 6. Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.
<p><i>Art. 68 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p><i>Articolo 68 Militare difensore</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il militare che ha ricevuto l'invito a nominare un difensore di fiducia, per il quale gli viene indicato il grado massimo, deve comunicare al più presto il nome del prescelto. Egli può scegliere tra tutti i militari presenti al corpo o all'ente nei limiti previsti dal successivo paragrafo 2. In mancanza di designazione entro ventiquattro ore il comandante di corpo o di ente nomina un difensore d'ufficio. 2. Il militare designato d'ufficio non può rifiutare l'incarico tranne che sussista un giustificato impedimento. 3. Le funzioni di difensore non possono essere assolve dal superiore che ha rilevato la mancanza. 4. Il militare difensore è vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attività svolta. 5. L'ufficio di difensore non dispensa il militare che lo esercita dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all'adempimento delle funzioni che l'ufficio stesso comporta. 		<p><i>Art. 1370 Contestazione degli addebiti e diritto di difesa</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato. 2. Il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore designato d'ufficio non può rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento. Un militare non può esercitare l'ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi. 3. Il difensore: <ol style="list-style-type: none"> a) non può essere di grado superiore a quello del presidente della commissione; b) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all' articolo 1380, comma 3; c) è vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attività svolta; d) non è dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all'espletamento del mandato;

	6. Un militare può esercitare l'ufficio di difensore non più di sei volte in dodici mesi.		<p>e) non può essere punito per fatti che rientrano nell'espletamento del mandato;</p> <p>f) è ammesso a intervenire alle sedute della commissione di disciplina anche se l'incolpato non si presenta alla seduta, né fa constare di essere legittimamente impedito.</p> <p>4. Successivamente alla nomina del difensore le comunicazioni d'ufficio possono essere effettuate indifferentemente all'inquisito o al suo difensore.</p> <p>5. Il militare inquisito può chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento. Se la richiesta di differimento è dovuta a ragioni di salute:</p> <p>a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare;</p> <p>b) l'autorità disciplinare può recarsi presso l'inquisito per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non è espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata di tale accertamento.</p> <p>6. I commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai procedimenti disciplinari di corpo instaurati per l'applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore.</p>
<i>Art. 69 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Articolo 69 <i>Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I provvedimenti provvisori di cui all'art. 15, terzo comma, della legge di principio sulla disciplina militare, possono essere adottati dal comandante di corpo che rileva una mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore, o che ne viene edotto. 2. Il superiore che adotta il provvedimento provvisorio deve informare senza ritardo l'autorità competente ad irrogare la sanzione, affinché essa provveda alla conferma o meno del provvedimento, in attesa di procedere ai sensi dell'art. 59 e dell'art. 66. 3. La durata del provvedimento provvisorio va compresa nel computo della sanzione definitiva. 	<i>Art. 1401 D.Lgv. 66/2010</i>	<p>Art. 1401 <i>Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di necessità e urgenza, il comandante di corpo, se rileva una mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore, o se ne viene edotto, può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare. 2. Il superiore che adotta il provvedimento provvisorio deve informare senza ritardo l'autorità competente a irrogare la sanzione, affinché essa provveda alla conferma o meno del provvedimento, in attesa di procedere ai sensi dell'articolo 1398. 3. La durata del provvedimento provvisorio va compresa nel computo della sanzione definitiva.
<i>Art. 70 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Capo III - Istanze e ricorsi avverso le sanzioni disciplinari di corpo</p> <p>Articolo 70 <i>Istanza di riesame e ricorso gerarchico</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In relazione all'istanza di riesame ed al ricorso gerarchico di cui all'art. 16 della legge di principio sulla disciplina militare, proposti dal militare che si ritenga ingiustamente punito, si osservano anche le norme di cui ai successivi articoli 71 e 72 del presente regolamento. 	<i>Art. 1364 D.Lgv. 66/2010</i>	<p>Art. 1364 <i>Istanza di riesame e ricorso gerarchico</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In relazione all'istanza di riesame e al ricorso gerarchico di cui all'articolo 1363 proposti dal militare che si ritenga ingiustamente punito, si osservano anche le norme di cui ai successivi articoli 1365 e 1366.
<i>Art. 71 D.P.R. 545/1986</i>	<p>Articolo 71 <i>Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni militare può presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente ad ottenere il 	<i>Art. 1365 D.Lgv. 66/2010</i>	<p>Art. 1365 <i>Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni militare può presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente a ottenere il riesame della

	<p>riesame della sanzione disciplinare inflittagli, qualora sopravvengano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.</p> <p>2. L'istanza di riesame non sospende l'esecuzione della sanzione né i termini per la proposizione dei ricorsi avverso il provvedimento disciplinare previsti dal successivo art. 72.</p> <p>3. L'istanza deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento.</p> <p>4. Avverso la decisione sull'istanza di riesame emanata dall'autorità adita ai sensi del precedente n. 3 il militare può proporre ricorso gerarchico ai sensi del successivo art. 72.</p>		<p>sanzione disciplinare inflittagli, se sopravvengono nuove prove tali da far ritenere applicabile una sanzione minore o dichiarare il proscioglimento dall'addebito.</p> <p>2. L'istanza di riesame non sospende l'esecuzione della sanzione né i termini per la proposizione dei ricorsi avverso il provvedimento disciplinare previsti dall'articolo 1366.</p> <p>3. L'istanza deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento.</p> <p>4. Avverso la decisione sull'istanza di riesame emanata dall'autorità adita ai sensi del comma 3, il militare può proporre ricorso gerarchico ai sensi dell'articolo 1366.</p>
<p><i>Art. 72 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Articolo 72 <i>Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo</i></p> <p>1. Il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico, deve inoltrarlo sollecitamente senza pareri o commenti all'autorità gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione di corpo.</p>	<p><i>Art. 1366 D.Lgv. 66/2010</i></p>	<p>Art. 1366 <i>Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo</i></p> <p>1. Il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico, deve inoltrarlo sollecitamente senza pareri o commenti all'autorità gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione di corpo.</p>
<p><i>Art. 73 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Capo IV - Disposizioni particolari</p> <p>Articolo 73 <i>Presentazione dei militari puniti</i></p> <p>1. Tutti i militari, ultimata la punizione, devono essere presentati al superiore che l'ha inflitta, salvo che non ne siano espressamente dispensati.</p> <p>2. Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta autorità.</p>	<p><i>Art. 1367 D.Lgv. 66/2010</i></p>	<p>Sezione IV Disposizioni particolari</p> <p>Art. 1367 <i>Presentazione dei militari puniti</i></p> <p>1. Tutti i militari, ultimata la punizione, sono presentati al superiore che l'ha inflitta, se non ne sono espressamente dispensati.</p> <p>2. Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta autorità.</p>
<p><i>Art. 74 D.P.R. 545/1986</i></p>	<p>Articolo 74 <i>Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo</i></p> <p>1. L'autorità che ha inflitto la sanzione di consegna o di consegna di rigore può sospendere l'esecuzione, per il tempo strettamente necessario, sia per concrete e motivate esigenze di carattere privato del militare punito, sia per motivi di servizio.</p> <p>2. Il Ministro, in occasione di particolari ricorrenze, ha facoltà di condonare collettivamente le sanzioni di consegna e di consegna di rigore in corso di esecuzione. Analoga facoltà è concessa al capo di stato maggiore di Forza armata o comandante generale per la festa d'Arma e al comandante del corpo in occasione della festa del corpo stesso.</p> <p>3. Il condono non comporta la cancellazione della trascrizione dagli atti matricolari o personali.</p>	<p><i>Art. 1368 D.Lgv. 66/2010</i></p>	<p>Art. 1368 <i>Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo</i></p> <p>1. L'autorità che ha inflitto la sanzione della consegna o della consegna di rigore può sospendere l'esecuzione, per il tempo strettamente necessario, sia per concrete e motivate esigenze di carattere privato del militare punito, sia per motivi di servizio.</p> <p>2. Il Ministro della difesa, in occasione di particolari ricorrenze, ha facoltà di condonare collettivamente le sanzioni della consegna e della consegna di rigore in corso di esecuzione. Analoga facoltà è concessa al Capo di stato maggiore di Forza armata o Comandante generale per la festa d'Arma e al comandante del corpo in occasione della festa del corpo stesso.</p> <p>3. Il condono non comporta la cancellazione della trascrizione dagli atti matricolari o personali.</p>
<p><i>Art. 75</i></p>	<p>Articolo 75 <i>Cessazione degli effetti delle sanzioni</i></p>	<p><i>Art. 1369</i></p>	<p>Art. 1369 <i>Cessazione degli effetti delle sanzioni</i></p>

<p><i>D.P.R.</i> 545/1986</p>	<p><i>disciplinari di corpo</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro competente dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari. 2. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente. 3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva. 	<p><i>D.Lgv.</i> 66/2010</p>	<p><i>disciplinari di corpo</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari. 2. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente. 3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.
<p><i>Art. 76</i> <i>D.P.R.</i> 545/1986</p>	<p>TITOLO VII Ricompense</p> <p>Articolo 76 <i>Ricompense militari</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È obbligatorio l'uso, disciplinato dai regolamenti sulle uniformi, delle insegne metalliche, dei relativi nastri e segni distintivi attinenti alle ricompense elencate nell'allegato D, nonché a quelle previste dal successivo art. 77 qualora ne siano dotate con provvedimento di Forza armata o Corpo armato. 	<p><i>Art. 1402</i> <i>D.Lgv.</i> 66/2010</p>	<p>Capo V Onorificenze militari e ricompense Sezione I Ordine Militare d'Italia</p> <p>Art. 1402 <i>Finalità</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Ordine Militare d'Italia ha lo scopo di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di terra, di mare e dell'aria o da singoli militari a esse appartenenti, che hanno dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore. 2. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, se sono strettamente connesse alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite. 3. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche alla memoria.
<p><i>Art. 77</i> <i>D.P.R.</i> 545/1986</p>	<p>Articolo 77 <i>Ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento in servizio</i></p> <p>Le ricompense per lodevole comportamento e per particolare rendimento sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) encomio solenne; b) encomio semplice; c) elogio. <p>L'encomio solenne consiste in una lode particolare per atti eccezionali ed è pubblicato nell'ordine del giorno del corpo, di unità e di comandi superiori, affinché tutti ne traggano esempio. È tributato da autorità di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equivalente e a generale di divisione per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza.</p> <p>L'autorità che concede l'encomio solenne ne detta la motivazione e ne dispone la pubblicazione. La motivazione deve essere trascritta sui documenti personali del militare.</p> <p>L'encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di appartenenza. È tributato da un generale od</p>	<p><i>Art. 1462</i> <i>D.Lgv.</i> 66/2010</p>	<p>Sezione X Encomi, elogi e altre ricompense</p> <p>Art. 1462 <i>Encomi ed elogi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le ricompense per lodevole comportamento e per particolare rendimento sono: <ol style="list-style-type: none"> a) encomio solenne; b) encomio semplice; c) elogio. 2. L'encomio solenne consiste in una lode particolare per atti eccezionali ed è pubblicato nell'ordine del giorno del corpo, di unità e di comandi superiori, affinché tutti ne traggano esempio; è tributato da autorità di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equivalente. 3. L'autorità che concede l'encomio solenne ne detta la motivazione e ne dispone la pubblicazione; la motivazione deve essere trascritta sui documenti personali del militare. 4. L'encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di appartenenza. È tributato da un generale o ammiraglio della linea

	<p>ammiraglio della linea gerarchica.</p> <p>L'encomio semplice deve essere pubblicato nell'ordine del giorno del corpo ed è trascritto nei documenti personali dell'interessato.</p> <p>L'encomio semplice e l'encomio solenne possono essere tributati anche collettivamente.</p> <p>L'encomio collettivo tributato ad un intero reparto non va trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto stesso.</p> <p>L'elogio consiste nella lode, verbale o scritta, per costante lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri e/o per elevato rendimento in servizio. Esso può essere tributato da qualsiasi superiore. È trascritto nei documenti personali solo quando è tributato, per iscritto, dal comandante del corpo.</p> <p>Il superiore che ritenga il comportamento di un subordinato meritevole di una delle predette ricompense e non sia competente a tributarle ne fa proposta al superiore competente.</p>		<p>gerarchica.</p> <p>5. L'encomio semplice deve essere pubblicato nell'ordine del giorno del corpo ed è trascritto nei documenti personali dell'interessato.</p> <p>6. L'encomio semplice e l'encomio solenne possono essere tributati anche collettivamente.</p> <p>7. L'encomio collettivo tributato a un intero reparto non va trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto stesso.</p> <p>8. L'elogio consiste nella lode, verbale o scritta, per costante lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri ovvero per elevato rendimento in servizio. Esso può essere tributato da qualsiasi superiore. E' trascritto nei documenti personali solo quando è tributato, per iscritto, dal comandante del corpo.</p> <p>9. Il superiore che ritenga il comportamento di un subordinato meritevole di una delle predette ricompense e non è competente a tributarle ne fa proposta al superiore competente.</p>
--	---	--	--